

AVV. MARIA C. ALESSANDRINI
Via Cesare Federici, n.2
00147 Roma – tel 06/97603245

ECC.MO TAR DEL LAZIO - R O M A

RICORSO

per l'AID-AID – Associazione italiana docenti – Associazione dipendenti istruzione (CF 97203480583), in persona del segretario generale, legale rappresentante p.t. prof. Paolo Grillo (CF GRLPLA47H10C662O);
e per l'AID - Associazione Nazionale Insegnanti Diplomatici(CF06469370586), in persona del segretario generale, legale rappresentante p.t. prof. Paolo Grillo (CF GRLPLA47H10C662O);
nonché per i proff. ---omissis---, ---omissis---, ---omissis---, (tutti docenti negli Istituti Tecnici, appartenenti alla specifica categoria degli insegnanti tecnico-pratici);
e per i Proff. ---omissis--- e ---omissis--- (docenti di materie tecnico-scientifiche negli Istituti Tecnici);
e per i signori ---omissis---, ---omissis---, ---omissis---, ---omissis---, ---omissis---, ---omissis--- [membri personale ATA (amministrativo tecnico ausiliario) di Istituti Tecnici];
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. to Maria C. Alessandrini (C.F.LSSMCN51L68H501X), presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Federici n. 2, giuste procure in calce al presente atto

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (CF 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

IL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE (da ora DIPL.) PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Direttore pro-tempore in carica;

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (da ora MEF)(CF80415740580), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (da ora CdM)(CF80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri

NONCHE', OVE OCCORRA,

LA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA, PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (da ora DGOA), nella persona del Direttore pro-tempore in carica;

LA DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI, PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (da ora DGIFTS), nella persona del Direttore pro-tempore in carica;

LA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (da ora DGPS), nella persona del Direttore pro-tempore in carica;

e nei confronti, ove occorra,

del Prof. ---omissis---, docente negli Istituti tecnici per materie tecnico-scientifiche, ---omissis---
;

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

- del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, N. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, pubblicato nella GU n. 137 del 15-6-2010 (da ora DPR 88/2010);

-di ogni atto, anche non conosciuto e non comunicato, comunque connesso, presupposto e consequenziale, e così

- della **Relazione tecnica e della Relazione illustrativa del DPR**;
- **del Piano programmatico** previsto dall'articolo 64, comma 3, *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, mai pubblicato né formalmente adottato;
- della C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010 (riportante le istruzioni per le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore, alle quali soltanto si applicano per per l'a.s. 2010/11 i nuovi ordinamenti) e relativi allegati;
- dell' O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 il MIUR (riportante le disposizioni riguardanti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2010/11, tra i quali i dipendenti della scuola secondaria superiore) per quanto riguarda la scuola secondaria superiore;
 - della C.M. n.37 del 13/4/2010 (riguardante la dotazione organica del personale docente per l'a.s. 2010/11, trasmissiva degli schemi di Decreti Interministeriali in merito);
 - dei suddetti schemi di Decreti Interministeriali trasmessi con la C.M. n.37 del 13/4/2010;
 - della Nota MIUR Prot.5358 del 25/5/2010 (Tabelle di confluenza classi di concorso della scuola secondaria superiore per le discipline del 1° anno di corso dei licei, tecnici e professionali);
 - della Nota MIUR Prot. 1892 del 1/6/2010 (Trasmissiva degli Schemi di Decreti interministeriali di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle 2e, 3e e 4e classi degli I.Tecnici, e delle 2e e 3e classi degli I.Professionali);
- dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1/ 6/2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli IP per l'a.s.2010/11;
 - dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1.06.2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli IT per l'a.s. 2010/11;
 - della Nota del MIUR prot.6232 del 25/6/10 (Organici di diritto della scuola secondaria superiore – proroga al 3 luglio delle operazioni di determinazione);
 - della C.M. 59 del 23/7/10 (Adeguamento degli organici alla situazione di fatto per l'a.s. 2010/11);
 - della C.M. 71 del 4/8/2010 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto nella scuola secondaria superiore - ulteriori precisazioni);
 - della C.M 76 del 30/8/2010 (Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione);
- dello schema delle Linee guida per gli Istituti Tecnici (da ora **IT**);
- di tutte le circolari e le note di applicazione dei predetti regolamenti e decreti;
- delle note tutte integrative dei predetti testi.

SI PREMETTE IN MERITO AI RICORRENTI:

L'AID-AID (Associazione italiana docenti – Associazione dipendenti istruzione) è struttura di rappresentanza del complesso del personale docente e non docente appartenente al comparto scuola, fino ad oggi costituita dai soli soci fondatori per scelta degli stessi, che viene superata a partire dal presente ricorso..

L'AID - Associazione Nazionale Insegnanti Diplomati è l'Associazione di rappresentanza specifica dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore ed in particolare degli insegnanti tecnico-pratici (da ora per brevità **ITP**”, sottolineando con il virgolettato che la denominazione in acronimo, pur essendo largamente invalsa e dunque per opportunità di comprensione usata anche dagli stessi docenti, non è rintracciabile in alcun testo di legge ed è mal accetta dai titolari, assumendo talora un carattere separante rispetto alla corretta denominazione estesa di insegnanti tecnico-pratici) – docenti che sono i più direttamente danneggiati dalle riduzioni orarie e dalle discriminazioni recate dai Regolamenti e dagli altri provvedimenti impugnati

I singoli ricorrenti indicati in epigrafe sono: professori di scuola secondaria superiore, sia insegnanti tecnico-pratici che insegnanti di altri ambiti di docenza, in Istituti Liceali, Tecnici o Professionali Statali; membri del personale ATA di scuole secondarie superiori; genitori di studenti di scuole secondarie superiori.

SI PREMETTE IN MERITO AI CONVENUTI:

Il MIUR ha la titolarità specifica del Piano programmatico e la titolarità generale degli atti amministrativi applicativi dei Regolamenti de quo;

Il MIUR, il MEF ed il CdM hanno – congiuntamente nonchè ciascuno per la loro specifica singola o plurima competenza o concerto – la titolarità dei Regolamenti adottati e dei Decreti interministeriali che recepiscono le loro previsioni;

Il DIP.I. ha la titolarità formale delle scelte ordinamentali da proporre in sede politica ed ha elaborato e definitivamente predisposto, firmati nella persona del Direttore pro-tempore in carica, il Piano programmatico e gli schemi di regolamento poi approvati ed adottati in CdM [vedi attribuzioni indicate nel sito MIUR (*)]

(*).... *definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; ..ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; ..assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;....*

La DG.OA ha la titolarità formale delle scelte ordinamentali da proporre in sede dipartimentale, nonchè la titolarità delle circolari applicative in materia organizzativa e didattica [vedi attribuzioni indicate nel sito MIUR (*)]

(*)....*Ordinamenti e piani di studio dei licei classico, scientifico, linguistico, artistico, delle scienze umane e musicale e coreutico. Ordinamenti e piani di studio degli istituti tecnici e professionali.....*

La DGITS ha avuto l'incarico dal DIP.I. di materialmente elaborare e predisporre, con ampio apparente margine di autonomia, il Piano programmatico e gli schemi di regolamento, curando anche l'intesa con il MEF ai fini della verifica del raggiungimento dei risultati di risparmio imposti dall'articolo 64 della legge 133/08 in relazione alle successive molteplici soluzioni di riduzione di insegnamenti e di orari via via ipotizzate nel Piano e negli schemi suddetti [vedi attribuzioni indicate nel sito MIUR (*)]

(*) *Aspetti generali riguardanti lo sviluppo dell'istruzione tecnicoprofessionale, con particolare riferimento a quelli concernenti i risultati di apprendimento, l'organizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, anche ai fini della loro innovazione permanente. Misure nazionali per rafforzare la collaborazione degli istituti tecnici e professionali con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale, anche ai fini della realizzazione dei poli tecnico-professionali. Problematiche generali riguardanti le professioni tecniche. Rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali. Interventi per la promozione dell'istruzione tecnico-professionale. Attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale, fatte salve le esclusive competenze delle Regioni in materia,....
....Attuazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori. Rapporti con il Ministero per lo sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con altri soggetti istituzionali interessati. Monitoraggio e valutazione, con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), anche ai fini del funzionamento della banca dati nazionale, e dell'ISFOL. Misure di sistema per il rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria e per la specializzazione degli adulti occupati. Sostegno all'aggiornamento e alla formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola.*

Linee guida, standard e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in alternanza e di orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia. Percorsi integrati di istruzione, formazione e lavoro nel quadro di accordi e intese con le Regioni, gli Enti locali e le parti sociali. Promozione dei rapporti tra scuola, mondo del lavoro e delle professioni ai fini della diffusione dell'alternanza e della cultura del lavoro.

La DGPS ha la titolarità formale delle scelte gestionali del personale da proporre in sede dipartimentale, nonchè la titolarità delle circolari applicative in materia organizzativa sul personale [vedi attribuzioni indicate nel sito MIUR (*)]

()Indirizzi generali in materia di organizzazione del lavoro. Disciplina giuridica ed economica del personale docente ed educativo e relativa contrattazione. Definizione delle dotazioni organiche nazionali e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale. Mobilità.....*

FATTO

(I) In data 25/06/2008 è stato adottato dal CdM il **DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112** “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) poi convertito con modifiche nella **LEGGE 6/8/2008** ed il **testo coordinato** dei due provvedimenti legislativi è pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.8.2008.

L'art.64 del DL 112/08, convertito con modifiche nella L. 133/08, recita, come da testo coordinato vigente:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponde, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

.....(omissis)

(II) Il 23 settembre 2008 il MIUR, con lettera del Ministro, trasmette contemporaneamente alle Camere ed alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (da ora **Conferenza Unificata**) ex art. 8 DL.vo n.281/97, nonchè al CNPI – Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (da ora CNPI), **lo schema del testo**, predisposto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del prescritto **Piano programmatico di interventi** (comma 3 del su riportato art.64); e detto **schema** viene inoltrato dai Presidenti delle due Camere per i prescritti pareri (obbligatorî ma non vincolanti) il 30 settembre alle rispettive Commissioni Parlamentari competenti sia per materia che per bilancio.

In data 27/11/2008 la VII Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati ed in data 10/12/2008 la VII Commissione (Istruzione) del Senato hanno espresso i previsti pareri, a maggioranza positivi ma contenenti, rispettivamente, numerose condizioni ed osservazioni e varie osservazioni, alle quali le Commissioni chiedevano che il MIUR avesse riguardo nell'adozione formale di detto Piano.

La Conferenza Unificata viceversa ha espresso, a maggioranza, un motivato parere negativo.

Il CNPI si è espresso anch'esso con un motivato parere negativo.

A seguito di detti pareri riportanti censure, condizioni o osservazioni il MIUR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto valutare i rilievi contenuti nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del Piano.

Il Piano programmatico non risulta essere stato però mai formalmente adottato – anzi, proceduralmente, non risulta nemmeno essere stato mai formalmente <<predisposto>>, in quanto – come si vedrà in Diritto – tale predisposizione doveva avvenire dopo l'acquisizione dei pareri suddetti. E inoltre lo stesso schema di Piano è stato predisposto ben oltre i 45 gg. fissati dal comma 3 dell'art.64 dalla data di entrata in vigore del DL112/08 (e precisamente dopo ben 90 giorni!) e a tutto voler ammettere, anche considerando data di tacita predisposizione e insieme adozione quella dell'emissione dell'ultimo parere (10 dic. 2008) addirittura <<predisposto>> ben quasi 6 mesi dopo l'entrata in vigore del DL112/08.

(III) Sulla base del "Piano programmatico", qualora regolarmente adottato, il Governo avrebbe dovuto **"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008"**, adottare **i regolamenti di cui all'art.64 comma 4**, con la procedura di cui all'art. 17, comma 2 della L. n. 400/88 prevedente il **seguito percorso** per ciascun regolamento:

proposta di schema di regolamento da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze; prima lettura in CdM e adozione dello schema; [parere del CNPI, sulla base della specifica normativa scolastica]; parere della Conf.Un.; parere delle competenti Commissioni parlamentari (Istruzione e Bilancio) (previsione introdotta ex art.5 L.69/09); parere del Consiglio di Stato; seconda lettura in CdM e adozione del regolamento; emanazione da parte del Presidente della Repubblica; controllo di legittimità della Corte dei Conti; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(IV).1) In attuazione di tale iter, pur senza preventiva adozione formale del testo definitivo del Piano programmatico, il MIUR aveva predisposto nella prima decade di dicembre 2008 (ed informalmente lasciato circolare) un primo schema di ciascuno dei tre regolamenti di [punto (b) dei <<criteri> indicati nell'art.64 comma 4] <<ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola>> secondaria superiore (da ora "Ipotesi Gelmini 1a"), che però non aveva passato il vaglio del MEF riguardo alle misure dei "tagli" di materie e di ore, reputati insufficienti a garantire i risparmi previsti dalla legge.

Conseguentemente il MIUR ha lavorato quasi un ulteriore semestre per giungere a maggio 2009 ad uno schema di regolamento, per ciascun ordine della secondaria sup., ritenuto dal MEF compatibile con le inderogabili quote di risparmio fissate dal DL112/08.

I tre finali SCHEMI di regolamento suddetti (da ora anche "Ipotesi Gelmini 1a")

sono stati presentati ed adottati nel CdM del 28 maggio 2010 (schema relativo agli istituti tecnici e schema relativo ai professionali) e nel CdM del 12/6/09 (schema relativo ai licei).

.2) Senonchè, da un lato la precisa prescrizione del comma 3 dell'art.64 comportava l'adozione formale del Piano programmatico, viceversa mai adottato se non nell'iniziale versione di semplice schema per i pareri (e ciò tanto più nell'intervenuta necessità di dare almeno valutazione dei pareri negativi e delle condizioni ed osservazioni ricevute nelle prescritte sedi consultive); dall'altro la precisa prescrizione del comma 4 dell'art.64 imponeva l'adozione dei regolamenti <<entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> (DL 112 datato 25/6/08): viceversa il termine scade il 25 giugno 2009 e il Governo non pare accorgersene, visto che non provvede – come ben poteva e come in molte altre occasioni è stato fatto – a far approvare dal Parlamento, PRIMA della scadenza della delega, una proroga del termine.

Preso però contezza della situazione, a seguito di apposita manifestazione tenutasi il 25/6/09 da sigle sindacali e da partiti oppositori della <<ridefinizione >> prevista dall'Esecutivo e di specifica interpellanza dell'opposizione parlamentare, il Governo inserisce nel primo DL a disposizione una "interpretazione autentica" mirante ad aggirare sia l'avvenuta scadenza del termine che la mancata adozione del Piano programmatico.

E infatti il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, [<< Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. >> (09G0091) (GU n. 150 del 1-7-2009)] ha disposto, all'art. 17 comma 25, che:

<<Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo>>.

In sede di conversione con modificazioni del DL suddetto – a seguito dei ripetuti rilievi giudiziari e politici sulla mancata adozione del Piano programmatico – dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, allo stesso art. 17 comma 25, viene inserito, preponendolo al sopra citato testo, l'ulteriore disposto:

<<L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso>>.

.3) Ritenuto risolto in tal modo il duplice dirimente problema procedurale descritto, il Governo ha proceduto all'acquisizione dei prescritti pareri sugli schemi di regolamento predetti (da ora anche "Ipotesi Gelmini 2a").

Il parere del CNPI è stato motivatamente negativo per tutti i tre schemi di regolamento.

Il parere della Conferenza Unificata è stato motivatamente negativo per due dei tre regolamenti.

Il parere del Consiglio di Stato è stato interlocutorio con condizioni.

Il parere della Commissione Istruzione della Camera è stato a maggioranza positivo con numerose condizioni ed osservazioni.

Il parere della Commissione Bilancio della Camera è stato a maggioranza positivo con condizioni ed osservazioni.

Il parere della Commissione Istruzione del Senato è stato a maggioranza positivo con numerose osservazioni.

Il parere della Commissione Bilancio del Senato non è stato reso a seguito di ripetuta mancata risposta del Governo alle osservazioni e richieste di chiarimenti del Relatore, riprese *esplicitamente* da quelle esposte in audizione dall'AID (unica struttura a farlo!) sui conteggi riportati nelle relazioni tecniche di accompagnamento agli schemi di regolamento.

.4) A seguito di tali pareri, nonostante i forti e concordi rilievi anche della maggioranza parlamentare, il MIUR ed il MEF di concerto hanno ritenuto di apportare solo limitatissime modifiche a specifici punti di dettaglio degli schemi, con minimali miglioramenti orari rispetto agli schemi di regolamento sottoposti a parere.

Inopinatamente recando però un'ulteriore e ben più grave vulnus – rispetto alla dizioni improprie e inesatte già adottate negli schemi di regolamento e per questo pluriripetutamente contestate dall'AID sia direttamente ai Direttori del MIUR che in sede di audizioni parlamentari – da un lato alla funzione docente (o comunque alla “raffigurazione” di essa negli ordinamenti scolastici novellati) degli insegnanti tecnico-pratici; e dall'altro alla connotazione ed alla didattica delle materie scolastiche scientifiche e tecnico-scientifiche, espungendo da esse di fatto la componente di “insegnamento di laboratorio” reale(dalla legge affidato esclusivamente all'insegnante tecnico-pratico), sostituita da presunte << attività di laboratorio che prevedono la compresenza dell'insegnante tecnico-pratico >> [dizione riportata, insieme ad altre svileni che riporteremo in diritto, nelle note di tutti i quadri orari degli indirizzi di tutti gli istituti tecnici e professionali – oltre che cennata sinteticamente nel corpo degli articoli dei due rispettivi regolamenti].

.5) Tali ultime modifiche sono state apportate nei pochi giorni immediatamente precedenti il **CdM del 4 febbraio 2010**, che in sede di seconda lettura ha adottato, <<salvo intese>>, **i testi dei tre regolamenti** in parola (da ora **“Regolamenti CdM 4/2/10”**).

.6) Ma *ulteriori modifiche secondarie sono state apportate nell'<<intesa>>* delegata dal CdM al MIUR e MEF, protrattasi febbrilmente fino al 22/2/2010, alla cui data i testi finali (da ora **“Regolamenti Gelmini”**) sono stati definitivamente statuiti.

.7) I testi sono stati poi pubblicizzati sul sito del MIUR /Indire.it ed inviati al Presidente della Repubblica per **l'emanazione**, avvenuta – dopo il superamento dei rilievi proposti da alcune associazioni - con l'apposizione della firma del Presidente il **15/3/2010**.

.8) I **“Regolamenti Gelmini”** sono stati poi inviati alla **Corte dei Conti per il controllo di legittimità e per la registrazione, avvenuta il 1/6/2010**, dopo la valutazione delle risposte del MIUR ai rilievi avanzati dalla Corte, anche su segnalazione di alcune associazioni tra le quali l'AID.

.9) **La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è infine avvenuta il 15 giugno 2010, con entrata in vigore dei regolamenti dal giorno successivo**

(V.1) Ma l'avvenuto allungamento temporale del procedimento di ben un anno rispetto alle previsioni di legge comportava un parallelo **allungamento di un ulteriore anno nell'avvio dei “tagli”**, e quindi dei risparmi previsti (già **un primo anno di ritardo** rispetto all'iniziale previsto avvio sarebbe stato inevitabile – rispettando le generali procedure di legge - anche se l'adozione definitiva dei tre regolamenti fosse avvenuta entro il previsto 25 giugno 2009: infatti, **come è ovvio, i provvedimenti attuativi per l'avvio di una riforma di ordinamenti debbono partire almeno all'inizio dell'anno solare di partenza, cominciando almeno dalla predisposizione del POF in ogni scuola e dalle circolari ministeriali sulle iscrizioni per il nuovo anno scolastico** – ed a tale primo anno di ritardo per le superiori il Governo si era arreso in dicembre 2008, al fallimento della **“Ipotesi Gelmini 1a”**).

Ed allora, per evitare i costi - miliardari in euro rispetto alle previsioni di legge ed ormai di bilancio – il MIUR decide - illegittimamente, come ha recentemente riconosciuto in ordinanza lo stesso TAR del Lazio - di

“anticipare” radicalmente (dal gennaio 2010) l’attuazione dei “Regolamenti Gelmini” rispetto alla loro legale entrata in vigore (giorno successivo alla predetta data di pubblicazione del 15 giugno 2010).

2) E dunque il MIUR produce da gennaio a giugno 2010 tutta la serie di atti necessari per l’applicazione dei nuovi regolamenti, che pure legittimamente ancora non esistono! Ed in particolare:

- la C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010 (riportante le istruzioni per le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore, alle quali soltanto si applicano per l’a.s. 2010/11 i nuovi ordinamenti) e relativi allegati;

- l’ O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 il MIUR (riportante le disposizioni riguardanti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/11, tra i quali i dipendenti della scuola secondaria superiore) nella parte relativa alla scuola secondaria di II grado;

- la C.M. n.37 del 13/4/2010 (riguardante la dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2010/11, trasmissiva degli schemi di Decreti Interministeriali in merito);

- i suddetti schemi di Decreti Interministeriali trasmessi con la C.M. n.37 del 13/4/2010;

- la Nota MIUR Prot. 5358 del 25/5/2010 (Tabelle di confluenza classi di concorso della scuola secondaria superiore per le discipline del 1° anno di corso dei licei, tecnici e professionali);

- la Nota MIUR Prot. 1892 del 1/6/2010 (Trasmissione Schemi di Decreti interministeriali di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle 2e, 3e e 4e classi degli I.Tecnici, e delle 2e e 3e classi degli I.Professionali);

- lo schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1/ 6/2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli IP per l’a.s.2010/11;

- lo schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1.06.2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli IT per l’a.s. 2010/11;

Tale produzione continua dopo la pubblicazione in G.U. dei tre regolamenti, con l’emanazione:

- della Nota del MIUR prot.6232 del 25/6/10 (Organici di diritto della scuola secondaria superiore – proroga al 3 luglio delle operazioni di determinazione);

- della C.M. 59 del 23/7/10 (Adeguamento degli organici alla situazione di fatto per l’a.s. 2010/11);

- della C.M. 71 del 4/8/2010 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto nella scuola secondaria superiore - ulteriori precisazioni);

- della C.M 76 del 30/8/2010 (Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione);

- dello schema delle Linee guida per gli Istituti Tecnici (da ora **IT**);

- di tutte le circolari e le note di applicazione dei predetti regolamenti e decreti;

- delle note tutte integrative dei predetti testi.

atti – questi ultimi – che pur emanati dopo l’entrata in vigore dei “Regolamenti Gelmini”- e dunque legittimi in loro stessi proceduralmente, sono comunque illegittimi sia per l’illegittimità, sia sotto il profilo procedurale che di merito, dei regolamenti dei quali tali atti vorrebbero essere applicativi, che per la loro inapplicabilità all’anno scolastico 2010/2011 ormai scaturente dai tempi di pubblicazione dei regolamenti dai quali gli atti stessi discendono; oltre ad essere, taluni, illegittimi nel merito per le previsioni attuative recate, ulteriormente distorsive delle contestate normative di cornice introdotte dai Regolamenti e/o dal Piano.

Di fronte a tali comportamenti e progressivi atti, tutti variamente lesivi sia del corretto procedere che dei diritti ed interessi dei docenti, del personale ATA e dell’utenza, e in modo vieppiù particolare della condizione lavorativa e giuridica dei docenti tecnico-pratici, l’AID ha intrapreso fin dal settembre 2008 e fino al luglio 2010 tutti i possibili tentativi di confronto e contestualmente di presentazione di alternative corrette proceduralmente e nel merito – mai dunque limitandosi alla semplice e pur corretta contrapposizione alle scelte contestate – ottenendo in tutte le sedi deputate [MIUR - nelle persone del Segretario del Ministro, del Capo Dipartimento Istruzione, dei Direttori preposti – con numerosissimi colloqui e memorie, sia sul Piano che sugli schemi di regolamenti di riassetto di IL, IT e IP che sugli atti attuativi; CNPI, Conferenza Unificata, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Presidenza della Repubblica, Commissioni Bilancio delle due Camere – con memorie e

contatti illustrativi con funzionari, sugli schemi di regolamenti di riassetto di IL, IT e IP ; Commissioni Istruzione delle due Camere – con audizioni e memorie sia sul Piano programmatico, sia sugli schemi di regolamenti di riassetto di IL, IT e IP], a partire dal MIUR stesso, attenzione ed interesse, ed anche riconoscimento verbale, alle argomentazioni svolte e alle correzioni e controproposte avanzate – con recepimento parziale di alcune correzioni e in alcuni rilievi o pareri (fino al macroscopico caso del mancato parere del Relatore e poi della Commissione Bilancio Senato).

Di più, **nei confronti informali con il Capo Dipartimento per l'Istruzione, la Segreteria del Ministro, alcuni dei Direttori, è emersa una sostanziale comprensione e talora condivisione, globale o almeno parziale di alcuni dei punti sollevati. Tutti gli incontri non hanno, però, mai condotto ad un confronto effettivo nel merito giuridico delle questioni (sollevate puntualmente dall'AID con note scritte) per il costante "arroccamento" dell'Amministrazione.**

Anzi, alla fine, nelle stesure definitive dei Regolamenti le illegittimità e le storture sono perfino aumentate. Tali disposizioni del del tutto illegittime, arbitrarie ed irragionevoli, adottate con un procedimento pure illegittimo per le ragioni di cui appresso, pregiudicano gravemente da un lato l'intera scuola secondaria superiore italiana – con irreparabile danno al personale, all'utenza ed al servizio in generale ; e dall'altro, in modo del tutto peculiare, aggrediscono la condizione lavorativa e giuridica dell'intera categoria dei docenti tecnico-pratici, e così i ricorrenti.

Le Associazioni ed i ricorrenti in epigrafe si vedono quindi costretti – **pur auspicando una successiva soluzione "politica" e/o anche di chiarimento amministrativo per le questioni a tale livello superabili** – a ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il ripristino del corretto e legale procedere, per la garanzia di un'istituzione-servizio scuola qualificata ed adeguata e per la tutela degli interessi dei quali sono rispettivamente esponenziali e direttamente portatori per i seguenti motivi di

DIRITTO

**I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti
MOTIVI:**

Violazione degli artt. 3, 33, 70, 77, 97 della Costituzione

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Violazione dei principi e delle norme vigenti in materia

Violazione e falsa ed errata applicazione ed interpretazione del DL 112/08 conv. dalla legge 133/08 (art.64 co.3 e co.4)

Violazione del principio del giusto procedimento

Eccesso di potere nelle sue varie forme

Incompetenza, carenza di potere, eccesso e sviamento di potere

Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

Difetto di presupposto

Difetto di motivazione

Illogicità, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta.

(1) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART.64 DELLA LEGGE 133/08

1).ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE

<p><u>1A) VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (ART. 77 COST.). ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 77 DELLA COSTITUZIONE.</u></p>

Ai sensi dell'art. 77 Cost. "il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria "e solo in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge.

In assenza di una delega espressa e formale del potere legislativo, occorre pertanto la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria, e cioè non prevedibile, che renda necessaria ed urgente l'adozione di un decreto avente forza di legge.

L'art. 64 D.L. 112/ 08 prevede economie di spesa nel sistema scolastico per circa 8 miliardi scaglionati per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 da attuarsi con un percorso articolato con un piano programmatico di interventi da attuare con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi nei settori *ordinamentale, organizzativo e didattico*.

A prescindere dall'inopportunità di tale intervento, si rileva che mancano nella specie le condizioni necessarie per la decretazione di urgenza. Si tratta infatti di interventi già previsti nel giugno 2008 ed ancora in corso ; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, è del tutto sfornito di fondamento.

Peraltro la conversione in legge, per le sue stesse modalità procedurali, non può sanare l'uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non ha.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 *la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma 2 Cost,- prosegue la Corte - richiamando le precedenti decisioni n. 29 del 1995 e 171/2007, ha rilevato che "tale difetto di presupposti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.*

L' art. 64 D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08 sul quale si fondano gli impugnati atti è pertanto illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost.; per illegittimità derivata sono pure illegittimi gli atti impugnati.

1B) VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (artt. 3, 70, 97 e 117 Cost.) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL'ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione dell'art 64 viola i principi dell'ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché lo stesso art. 17, co. 2 della legge 23.8.1988 n. 400 ("2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari") sotto i profili della violazione dei principi della riserva di legge e della predeterminazione per legge dei criteri generali.

Secondo i più elementari principi di diritto la fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. Quindi la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è affetto da vizio ed illegittima e dovrà essere eliminata, abrogata dall'ordinamento ovvero annullata o disapplicata dal giudice

Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, co. 2 della legge n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista, come nella specie (art. 117 Cost.), una riserva di legge assoluta.

In ogni caso la Costituzione non prevede affatto l'ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè la cd "delegificazione".

La Costituzione afferma invece il principio della gerarchia delle fonti secondo il quale gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono i decreti legge ed i decreti legislativi.

Pur in via di ipotesi volendosi ammettere nel nostro ordinamento la possibilità del regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale possibilità deve essere esercitata in senso assolutamente restrittivo in modo da evitare lo svuotamento del ruolo del Parlamento.

L'istruzione scolastica, per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza), costituisce una funzione essenziale della Repubblica.

L'art. 33 1° co. Cost. afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.

L'art. 33, 2 co. Cost. afferma che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione" per cui queste non possono essere espressione della maggioranza governativa del momento, ma debbono essere espressione della maggioranza parlamentare come confermato dall'art. 117 co.2 lett. n) Cost. che riserva allo Stato la legislazione esclusiva su dette norme generali.

Nella specie invece non solo l'art. 64 D.L. citato ha delegato al potere regolamentare del Governo "una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito, con voto di fiducia, in legge). In questo modo il Governo ha così delegato se stesso ad emanare regolamenti in materia addirittura "anche modificando le disposizioni legislative vigenti".

Le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega violano palesemente i principi costituzionali concernenti la funzione legislativa ed in particolare gli artt. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione; le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 violano a loro volta le suindicate norme costituzionali perché il legislatore delegante è lo stesso delegato e perché ha conferito una delega in bianco.

La norma dell'art. 17, co. 2 della legge 23/08/1988 n. 400 infatti – si ripete - prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare "le norme generali regolatrici della materia"; l'art. 64 ha conferito invece una delega per la "revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico" secondo criteri ampi e generici.

I regolamenti sono stati emanati in base alla delega prevista dal comma 4 dell'art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l'attuazione del Piano programmatico e per effetto di detta delega potevano avere (ed hanno avuto) contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti.

Gli atti impugnati tutti sono pertanto a loro volta illegittimi per illegittimità derivata della disposizione di cui all'art. 64 cit.

1C) ANCORA. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08, IN RELAZIONE ALL'ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST.

L'art. 117, 6° comma, Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni, e che in ogni altra materia tale potestà spetta alle Regioni.

La materia dell'istruzione è quindi materia di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lett. n). L'art. 117, 3° comma Cost. ultimo periodo statuisce che "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.

Conseguentemente, nella materia de quo di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi della normativa costituzionale richiamata, può solo dettare i principi generali, ma non può adottare norme

di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/2004 ha già avuto modo di affermare che “il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica” e che *una volta attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall’art.117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato.*

L’art. 64 D.L. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08 è pertanto illegittimo anche per violazione dell’art. 117 3° e 6° comma Cost.

2).ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOSTANZIALE

2A) Nel DL 112/08, convertito con modifiche nella L. 133/08, è previsto il Titolo II - SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA' , nel quale è inserito il Capo V - Istruzione e ricerca, comprendente gli articoli 15 (Costo dei libri scolastici) , 16 (Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita') e 17(Progetti di ricerca di eccellenza).

Viceversa, L’art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08, è inserito nel **Titolo III - STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA, Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego**; e tale diversa collocazione rispetto agli altri articoli relativi all’istruzione rende chiaro anche formalmente il principio ispiratore e la natura funzionale delle previsioni adottate nell’articolo 64, ben più del “neutro” titolo dell’articolo stesso <<Disposizioni in materia di organizzazione scolastica>>.

Se poi si esaminano le previsioni puntuali dell’articolo 64, è patente la totale centralità delle prescrizioni sui risultati di risparmio da ottenere rispetto alle genericissime prescrizioni sul “riordino” della “organizzazione scolastica”

La stessa collocazione della impugnata normativa dimostra che unico effettivo obiettivo della stessa è costituito dal fine della riduzione della spesa con ciò evidenziandosi la intenzionale mancata considerazione della normativa costituzionale.

Ed invero l’art. 64 della legge n. 133/08 prevede un drastrico ed inusitato taglio alle risorse della scuola pubblica negli anni scolastici 2009/2010, 2010-2011 e 2011-2012 volto solo ad effettuare un risparmio di spesa.

Il D.L. pertanto non ha statuito interventi volti all’interesse del servizio pubblico e all’utenza, secondo il dettato costituzionale, ma invece tagli esclusivamente destinati ad una contrazione dell’impegno statale nel settore istruzione in misure talmente ingenti (pari a circa 1/5 dell’importo di spesa complessivo precedente all’intervento) da configurare una lesione alle previsioni dell’art 3, 33 e 34 Cost. venendo ad incidere direttamente sulle effettive possibilità di “rimuovere gli ostacolo di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...” di cui all’art 3 della Costituzione anche con riferimento all’art. 33 della Costituzione sull’istituzione delle scuole statali per tutti gli ordini e gradi di cui, ed al successivo art. 34 Costituzione che impone che la scuola sia aperta a tutti e l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, obbligatoria e gratuita.

Per gli studenti provenienti dalle classi meno abbienti, la lesione è particolarmente evidente stante la complessiva riduzione delle potenzialità formative discendente dall’aumento degli alunni per classe, dalla riduzione delle ore di lezione inevitabilmente discendente dalla prescritta riduzione di spesa.

L'istruzione scolastica, fattore costitutivo del pieno sviluppo della persona umana e del suo inserimento nella organizzazione democratica del Paese non può essere incisivamente limitata dal solo fattore economico con rinuncia dello Stato ai suoi precipui compiti.

L'art. 64 legge 112/08 è pertanto illegittima perché comporta drastici ed ingiustificabili tagli alla spesa nel settore dell'istruzione, soffocando la funzione istituzionale dell'istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34 Costituzione. Gli atti impugnati sono pertanto a loro volta illegittimi per illegittimità derivata della disposizione di cui all'art. 64 cit.

2B) Violazione del principio di non contraddittorietà e di graduazione delle fonti normative delegate. Irragionevolezza. Illegittimità delle previsioni.

Contraddizione tra le disposizioni dei **vari commi dell'art.64** della Legge133/08 può essere riscontrata sotto il profilo del principio di graduazione e della gerarchia delle fonti normative delegate e dei tempi e pareri prescritti per tale produzione.

Appare incongruo e gravemente contraddittorio del corretto procedere nella formazione delle norme il **capovolgimento delle fonti, dei tempi e dei modi di produzione delle norme delegate** previsto dal comma 3 e comma 4 dell'articolo in esame.

Infatti, nel comma 3 viene delegata al MIUR di concerto con il MEF la predisposizione <<entro 45 giorni>> del Piano programmatico, che dovrà poi (comma 4) essere "tradotto" in <<uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3>>.

La scelta tradotta in legge è irragionevole.

A) Innanzi tutto, si delega a due Ministeri, *piuttosto che al CdM nel suo complesso*, la stesura e l'adozione finale del Piano che non solo deve costituire la cornice generale di tutti i provvedimenti regolamentari ed attuativi da adottare ma costituisce anche la precisa previsione di tutti gli obiettivi e risultati e dei relativi interventi, e che *dovrà avere <<comunque .. puntuale attuazione>> nei successivi regolamenti; di modo che, quando il CdM dovrà esprimersi sui Regolamenti, che <<puntualmente> dovranno discendere dal Piano, per moltissimi aspetti potrà solo ...svolgere una funzione notarile, stante che , a quel punto, sarà legittimamente impossibile modificare significativamente punti cruciali dei Regolamenti stessi* [ad esempio, lo stesso numero dei posti di docenti da "tagliare", la previsione delle ore massime per i tre ordini di scuola, ecc – questioni tutte che *avrebbero cambiato radicalmente l'impatto* dei regolamenti sul servizio, pur potendosi parimenti mantenere e raggiungere in altri modi meno traumatici (dall'AID descritti puntualmente in testi inoltrati al MIUR e che si produrranno in questa sede...ma che non erano più adottabili senza cambiare il Piano!) gli obiettivi di risparmio fissati dalla legge 133/08] . *Naturalmente, a meno che non si decida di ...intervenire nuovamente per legge per cambiare l'ormai inderogabile Piano adottato da soli due ministeri!!*

B) Inoltre, si opera un *parallelo capovolgimento sui tempi e sulle procedure: per il provvedimento cornice, prescritto come inderogabile e globale e dunque assolutamente più impegnativo e vincolante, si prevedono solo 45 gg. ed il parere solo della C.U.* oltre a quello delle Commissioni parlamentari; *mentre per i singoli provvedimenti regolamentari, che pure ben potevano e dovevano a loro volta avere ulteriori graduati atti regolamentari attuativi di dettaglio (v. parere CdSt) , si riserva un anno e il parere anche del CdStato* [parere che però, a quel punto, di fronte ad eventuali vizi di legittimità discendenti da pari storture del Piano , può servire solo a ...far ricominciare dal Piano – e dunque da un atto di legge per autorizzare la modifica!].

[Dal complesso di tali impostazioni della legge è discesa certamente sia *la rigidità del procedere* sia, paradossalmente, *la lentezza della produzione dei regolamenti* (che avendo *a monte* il vincolo assoluto delle scelte di dettaglio già operate con il Piano e dei risparmi da ottenere per legge e Piano, ed *a valle* la scelta di maxi provvedimenti subito direttamente esecutivi in tempi troppo facilisticamente contingentati, hanno vistol'accentrarsi in essi di contraddizioni funzionali e di calcolo poi trascinate e neppure risolte positivamente, nè per il servizio né per il personale)].

C) Infine, in sede di predisposizione dei Regolamenti, per <<assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti>> si

statuisce di procedere <<ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281>> e << anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:...>>.

E' totalmente contraddittorio che le potestà di “modificare << disposizioni legislative vigenti>> e di “provvedere <<ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico>> siano attribuite...solo per definire i Regolamenti attuativi del Piano, visto che, in realtà, tali potestà devono aver potuto GIA' utilizzare MIUR e MEF nel definire gli obiettivi generali di tale Piano – obbligati dai risultati imposti dalla legge in termini finanziari e di rapporto numerico discenti/docenti – se da esso discendono poi percorsi che di tali potestà debbono fruire per essere statuiti: e dunque, se il Piano prevede già (come in effetti fa, ed anche oltre le stesse facoltà attribuite in sede di regolamenti: ad es. prospettando l'intervento - non previsto nel comma 4 - in sede di norme giuridiche e status/funzioni del personale) tali << modifiche di disposizioni legislative>> e tale << revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico>>, allora gli estensori del Piano “hanno dovuto” operare eccedendo la delega, che [qui correttamente, come in linea di principio generale doveva essere] solo il CdM ha, in base al comma 4, quando ratifica con l'adozione quanto di concerto proposto negli schemi definiti da MIUR e MEF e confortati dal parere di tutti le istanze ed organi consultivamente sentiti.

Ed anche per la fissazione dei << criteri >> cui attenersi vale identico ragionamento: dovevano essere indicati al legislatore delegato del Piano, prima che a quello dei regolamenti, evitando che il primo fosse comunque costretto ad adottarli “anticipandoli” dal comma 4.

Se ne deduce quindi che una corretta previsione delle competenze avrebbe dovuto statuire in capo al CdM sia la titolarità del Piano che la potestà, in tale redazione innanzi tutto, di modifiche di disposizioni legislative e di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, ferma restando anche la successiva potestà e titolarità per i regolamenti; e conseguentemente ampliando tempi e pareri per il Piano, stante la sua strategicità assoluta come resa dalla legge.

Si chiede dichiararsi l' illegittimità delle enunciate previsioni del procedere legislativo, per i contenuti prescrittivi di legge sopra scrutinati – mentre, specularmente, più avanti nel presente ricorso, si chiederà la censura del materiale procedere applicativo adottato nella predisposizione del Piano e dei regolamenti, che ha di fatto espropriato il CdM della potestà di dominus nelle scelte delegatorie assunte e che ha marcato sia lo sfioramento dei tempi che la violazione delle stesse procedure di legge.

2C) Genericità- inconsistenza- arbitrarietà dei criteri esposti al comma 4 dell'art.64

Non va confusa la semplice “presenza ed elencazione” e l'apparente “puntualità” (Sentenza Corte Costit. N.200/09) dei << criteri >> indicati nel comma 4 dell'art.64 con l'effettiva “consistenza contenutistica” di essi, che risulta totalmente vacua per chiunque conosca le normative scolastiche semplicemente “adombrate” dalle formulazioni dei criteri.

Infatti, nel testo in questione da una parte alcuni dei << criteri >> indicati SONO TOTALMENTE GENERICI ED ASSOLUTAMENTE PARZIALI RISPETTO ALLA TEMATICA e tali da non poter costituire fondamento per un indirizzo certo, indicato univocamente dal Legislatore; dall'altra alcuni dei << criteri >> elencati sono niente altro che “ENUNCIAZIONI TEMATICHE”(a mò di SEMPLICE DELEGA TOTALMENTE IN BIANCO ad “occuparsi del tema indicato”!).

Possono essere inquadrati nella seconda fattispecie i seguenti << criteri >>:

<< c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;>>.

E' evidente che si tratta solo di indicazioni di interventi, senza assolutamente alcun criterio su come effettivamente intervenire!

Possono essere inquadrati nella prima fattispecie i seguenti <<criteri>>:

<< a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; >>.

Ebbene, abbiamo sottolineato nelle singole voci di intervento i testi che possono essere definiti – e solo assai ...volontaristicamente! - <<criteri>>: si tratta di indicazioni di genericissimo orientamento [anche senza la prescrizione, è mai immaginabile che il legislatore delegato agisse “IRRAZIONALMENTE” ? eppure la <<razionalizzazione>> è l'unico “criterio”(sic!) indicato ai punti (b) ed (e), ed uno dei due al punto (a) – infatti l'”accorpamento” non è un “criterio” distinto dalla “flessibilità”, ma la modalità con la quale realizzarla in tale campo] e limitate ad uno o max due aspetti degli interventi complessivi prescritti nel “campo”elencato - mentre le scelte generali distinte da compiere in ciascun “campo”(ad esempio, per la revisione delle classi di concorso o per la ben più complessa <<ridefinizione dei curricula >>) sono decine!

Quanto poi ad altre espressioni come <<ridefinizione>>, <<rimodulazione>>, <<revisione>>, è pacifico che si tratta degli interventi da fare e non certo di <<criteri>>.

In conclusione, anche laddove qualche parvenza di “criterio” c'è, si tratta in sostanza egualmente di una delega in bianco con un solo imperativo reale: procedere ad interventi in alcuni casi <<senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica>> e nella gran parte degli altri casi con radicali risparmi, onde raggiungere gli INDEROGABILI obiettivi di riduzione di spesa fissati dal comma 6 (ed adempiere agli obblighi per i dirigenti fissati dal comma 5 nel raggiungimento degli obiettivi economici del <<processo di razionalizzazione>>).

Insomma, si dimostra facilmente che l'unico vero criterio è quello - esterno a quelli impropriamente elencati con tale titolo nel comma 4 e invece collocato al comma 6 – costituito dai risparmi di spesa. Senza l'inderogabilità di tale prescrizione anche i Direttori preposti avrebbero potuto condividere e proporre ipotesi di << razionalizzazione >> vera della scuola, che però comporterebbe aumento di spesa e non riduzione!

Da quanto esposto si desume l'illegittimità costituzionale del comma 4 – e per converso delle previsioni tutte della legge 133/08 in materia di scuola - sotto i profili scrutinati, per genericità, inconsistenza, arbitrarietà, carenza, difetto o totale mancanza di criteri nelle materie delegate.

(II) ILLEGITTIMITA' DEL PIANO PROGRAMMATICO

1). ILLEGITTIMITA' SUL PIANO PROCEDURALE

1A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DELL'ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08

1B) Il 23 settembre 2008 il MIUR, con lettera del Ministro, trasmette contemporaneamente alle Camere ed alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (da ora **Conferenza Unificata**) ex art. 8 Dl.vo n.281/97, nonchè al CNPI – Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (da ora CNPI), lo schema del testo, predisposto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del prescritto **Piano programmatico di interventi** (comma 3 del su riportato art.64); e detto schema viene inoltrato dai Presidenti

delle due Camere per i prescritti pareri (obbligatoriosi ma non vincolanti) il 30 settembre alle rispettive Commissioni Parlamentari competenti sia per materia che per bilancio.

In data 27/11/2008 la VII Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati ed in data 10/12/2008 la VII Commissione (Istruzione) del Senato hanno espresso i previsti pareri, a maggioranza positivi ma contenenti, rispettivamente, numerose condizioni ed osservazioni, alle quali le Commissioni chiedevano che il MIUR avesse riguardo nell'adozione formale di detto Piano.

La Conferenza Unificata viceversa ha espresso, a maggioranza, un motivato parere negativo.

Il CNPI si è espresso anch'esso con un motivato parere negativo.

A seguito di detti pareri riportanti censure, condizioni o osservazioni il MIUR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto valutare i rilievi contenuti nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del Piano.

Il Piano programmatico non risulta essere stato però mai formalmente adottato – anzi, proceduralmente, non risulta nemmeno essere stato mai formalmente <<predisposto>>.

Infatti, il comma 3 citato dispone che la <<predisposizione>> del Piano avviene << sentita la Conferenza Unificata ... e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti >> [dal che si deduce appunto che quello presentato al parere di tali organismi era solo uno schema di Piano programmatico] – dunque il Piano propriamente detto è solo quello definito dopo tali pareri, che però da nessun atto risulta esistere come documento individuato!

Ed inoltre lo stesso semplice schema di Piano programmatico è stato inviato ai pareri (e dunque, con legittima e formale presunzione, solo in pari data definitivamente <<predisposto>>) ben dopo la scadenza dei 45 giorni fissati dal comma 3 dell'art.64 dalla data di entrata in vigore del DL112/08 (e precisamente dopo ben 90 giorni!) – mentre, anche volendo in astratto ritenere che la data di acquisizione dell'ultimo parere prodotto (10 dicembre 08) possa essere assunta come data di <<predisposizione>> del Piano, si sarebbe giunti a predisporre il Piano propriamente detto (pur non conosciuto da alcuno) ben dopo 148 giorni (rispetto ai 45 prescritti) dal 25 giugno 2008!

Infine, dai testi degli schemi di Regolamenti successivamente discendenti dal Piano non paiono accolti i predetti rilievi contenuti nei pareri elencati - né è dato sapere se il MIUR ed il MEF abbiano o meno finanche preso in considerazione le condizioni ed osservazioni dei predetti pareri.

Senonchè, da un lato la precisa prescrizione del comma 3 dell'art.64 comportava l'adozione formale del Piano programmatico, viceversa mai adottato se non nell'iniziale versione di semplice schema per i pareri (e ciò tanto più nell'intervenuta necessità di dare almeno valutazione dei pareri negativi e delle condizioni ed osservazioni ricevute nelle prescritte sedi consultive);

Infatti, come già evidenziato per i regolamenti, <<il MIUR predispose un PPprevio parere...>>: quindi il "Piano" portato al parere era solo uno "schema di Piano" come schemi erano le versioni di regolamenti portate ai pareri, mentre il Piano vero – da predisporre – è quello risultante dalle valutazioni del miur dopo i pareri, che non è stato formalizzato con la adozione-pubblicizzazione finale, unica possibile reale forma di prescritta <<predisposizione>>-

In considerazione di tali evidenti carenze di legittimità nel procedere il Governo ha inserito nel DL 78/09 all'art.17 il comma 25 che dichiara (vedasi Fatto) correttamente adottato il Piano in semplice conseguenza dall'adozione dei regolamenti da esso discendenti.

Ma appare più che evidente che

1) la introduzione nel DL 78 delle due "interpretazioni" (sul Piano e sui regolamenti) è tardiva (e quindi discendente solo dalla denuncia delle opposizioni sind. e polit.) poiché altre proroghe dei termini per lo stesso DL112/08 erano state previste al comma 1 dello stesso art.17, nel quale il comma 25 appare "appiccicato" alla fine, in totale contrasto con i principi di logica e di tecnica legislativa codificata;

2) la introduzione nel DL 78 delle due "interpretazioni" (e delle altre da noi accennate) è sintomatica ancora una volta del carattere solo di bilancio delle previsioni dell'art.64, stante il titolo della legge e dell'art.17 in particolare;

3) la introduzione nel DL 78 delle due “interpretazioni” è indicativa della fondatezza dei rilievi di inadempimento sollevati sui due punti sindacalmente e politicamente: in caso contrario il Governo li avrebbe ignorati, non prestandosi ad architettare due toppe, per giunta mal riuscite ed insostenibili perché in radice improponibili, e che ora appaiono la prova patente degli innegabili buchi.

2).ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE DEL PIANO PROGRAMMATICO

2A) ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE.

Mentre il co.3 dell'art.64 prescrive <<una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico>>; ed il co.4 dell'art.64 prescrive la <<ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali>>. Ma appaiono altri i contenuti del Piano.

La razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali si traduce nel Piano in una semplice serie di tagli di orari di lezioni e di impegni di risorse, attraverso un articolato insieme di provvedimenti di oculata riduzione. Ed è questo il nodo. Quando si parla di << razionalizzazione >> bisogna definire il parametro di valutazione: se si può intendere che per la legge tale parametro dovesse essere solo i risparmi di cui al comma 6, allora si può concedere che la << razionalizzazione >> vi è stata; ma allora si rafforza la valutazione dell'illegittimità della legge sotto il profilo sopra scrutinato. Ma se invece si ritiene che obiettivo di legge fosse anche, come detto, <<una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico>>allora è patente che tali obiettivi sono contraddetti.

Infatti, maggiore efficacia non è palesemente raggiunta perché l'efficacia educativa non può che essere diminuita di fronte alla riduzione del numero dei moduli orari (mentre la crescita dei 10 minuti in alcune ore, non certo tutte, è provatamente poco incisiva sui risultati di apprendimento)ed alla crescita ingente degli alunni per classe (altro che punto in più nel rapporto discenti/docenti alle superiori!); né è ottenuta maggiore efficienza perché con le minori risorse concesse certamente si avranno risultati inferiori del sistema scolastico.

Quanto poi alla ridefinizione dei curricoli attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, nel Piano assistiamo ad una parallela forzatura: da un lato, l'entità e la tipologia dei mutamenti orari e di materie ha il carattere di una vera e propria “riforma”, eccedendo la delega concessa; dall'altro, il solito ripetitivo sostantivo (razionalizzazione) se si traduce in parte in una maggiore organicità dei piani di studio e dei percorsi formativi offerti, specie nei licei, si attua anche in cancellazioni di iter e di singole materie cruciali ed insostituibili per il ventaglio della formazione tecnico-professionale.

Quindi, per la loro entità e risultato la “ridefinizione” e la “razionalizzazione” effettuate eccedono la delega e attuano scorrettamente la legge – come peraltro già da mesi continuano a dire aree ed esponenti della maggioranza parlamentare.

(III) ILLEGITTIMITA' DEI DPR

(1) ILLEGITTIMITA' SUL PIANO PROCEDURALE DEI DPR

1A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DELL'ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08 E DALL'ILLEGITTIMITA' DEL PIANO PROGRAMMATICO

1B) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DELEGATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Abbiamo descritto in fatto (e ad esso per brevità rimandiamo - pag,8-9) l'anomala procedura seguita dal Governo per l'adozione dei Regolamenti, superando larghissimamente il termine

fissato dalla legge e cercando di “sanare” il ritardo con una norma interpretativa d’urgenza successiva a tale decadenza (DL 78/09, art.17 comma 25: << Il termine di cui all’art. 64, comma 4 del D.L. n. 112/08, conv. In L. n. 133/08 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo >>).

Secondo il Governo, dunque, l’adozione dei regolamenti poteva provvidamente e legittimamente avvenire anche in totale assenza dei pareri previsti per legge, che alla data della 1° lettura non potevano in via di principio oltre che materialmente essere stati prodotti.

E’ palese lo stravolgimento dei principi di corretta legislazione operato dal Governo e dal Parlamento con la norma citata.

In tale procedere è ravvisabile una palese violazione dell’articolo 76 della Costituzione sulla decretazione delegata e dell’articolo 97 della Costituzione sul buon andamento dell’amministrazione.

Il citato disposto del DL 78/09 merita di essere fulminato per i medesimi motivi di incostituzionalità, mentre appare patente che esso non possa dispiegare la sua funzione salvifica nei riguardi del termine spirato, stanti i generali principi del diritto che prevedono che la remissione in termini non possa avvenire dopo la scadenza del termine e la conseguente perdita di efficacia del potere delegato.

1C) MANCATA PRODUZIONE DI ATTI NECESSARI ALLE PRODUZIONI DI PARERI. ILLEGITTIMITA’ DEI PARERI RESI. MANCATA O CARENTE EFFETTUALITA’ DELLA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DEPUTATI. VIOLAZIONE DELLA FORMA DEL PROCEDIMENTO. ILLEGITTIMITA’ DEL PROCEDERE.

A quanto è dato sapere, non risulta essere stato allegato ai documenti prodotti agli Organismi deputati ai pareri sugli schemi di regolamenti il testo definitivo del Piano Programmatico, mai pubblicato, in relazione al quale gli Organismi suddetti dovevano esaminare la <<puntuale>>attuazione delle previsioni nel Piano adottate.

Tale carenza vizia irrimediabilmente i pareri prodotti, eliminando la principale possibilità di valutazione complessiva sulla rispondenza dei regolamenti alle indicazioni che dovevano informarli rigidamente.

La dedotta censura di illegittimità si trasmette ai regolamenti stessi, privi del supporto di pareri correttamente espressi.

Peraltro le ricorrenti Associazioni segnalano la possibilità che anche altri atti necessari all’espressione dei pareri (quali le relazioni tecniche sugli schemi di regolamento) possano non essere stati consegnati o comunque possano non essere pervenuti ai membri o ad alcuni dei membri dei primi due organi consultivi espressi (CNPI,CU); chiedono dunque in via istruttoria, qualora rilevi a giudizio dell’Eccmo Tar adito, di appurare la circostanza, che se confermata, renderebbe ancor più patente il vizio di produzione dei pareri predetti, ammettendo prova testimoniale sulla circostanza indicando fin da adesso come testi i membri degli Organismi suddetti, salvo altri, con termine per meglio e più ampiamente articolare la prova ed indicare i testi.

(2) ILLEGITTIMITA’ SOSTANZIALE DEI DPR

(2.1) ILLEGITTIMITA’ SOSTANZIALE GENERALE DEI DPR

2.1 A) I rilievi di illegittimità sopra evidenziati per il Piano, sotto il profilo del fattuale cambiamento radicale di curricoli ed orari eccedendo la delega, si completa con il medesimo rilievo in sede di scrutinio dei Regolamenti.

In più, il dettaglio ordinamentale recato dall’insieme dei Regolamenti rende più evidente lo stravolgimento effettivo recato ai corsi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale già in nuce disegnato dal Piano, come sopra evidenziato, nei quali la riduzione oraria in generale,

già grave, è amplificata dalla fortissima riduzione dei laboratori e dalla forte riduzione delle ore di teoria di materie tecnico-scientifiche, in misura ben superiori alla media dei tagli; in modo da cancellare (e non certo ridefinire soltanto) di fatto IT ed IP.

Carenza di potere. Eccesso e sviamento di potere.

(2.2) ILLEGITTIMITA' SOSTANZIALE SPECIFICA DEI DPR

A) Nel regolamento relativo agli IT ed in quello relativo agli IP

In tali regolamenti vengono previste inopinatamente - in assenza di qualsiasi dizione in merito nel Piano programmatico – riduzioni di ore nelle classi successive alle prime (vedasi per brevità successiva citazione e disamina in sede di censura di legittimità dei Decreti interministeriali applicativi) pur in <<vigenza dell'ordinamento>> preesistente ai Regolamenti Gelmini.

Tali riduzioni orarie si appalesano illegittime sotto almeno quattro profili principali:

- 1) carenza di potere in relazione alla mancata loro previsione in sede di Piano programmatico;
- 2) eccesso di potere in relazione alla evidente rottura del patto formativo con gli studenti delle classi ulteriori, violando il loro diritto al completamento degli studi intrapresi secondo i programmi ed orari originari;
- 3) sviamento di potere e abuso di potere, danno nel procedere in relazione all'indebita riduzione della dimensione formativa dei corsi della scuola pubblica interessati dalle modifiche in itinere;
- 4) abuso di potere, danno nel procedere, disparità manifesta di trattamento in relazione alla previsione delle riduzioni orarie suddette solo per i corsi di IT ed IP, lasciando inalterati gli orari dei Licei.

Per i motivi suddetti si chiede dichiararsi l'illegittimità dei regolamenti per le formulazioni tutte recanti le variazioni di orari suddette.

Per i motivi suddetti si chiede dichiararsi l'illegittimità del regolamento per le formulazioni tutte del regolamento recanti le previsioni suddette.

IV) SPECIFICHE ILLEGITTIMITA' RELATIVE ALLA CONDIZIONE GIURIDICA ED ALLA DETERMINAZIONE DEI POSTI DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

PREMESSA

Gli insegnanti tecnico-pratici sono i docenti titolari degli insegnamenti di laboratorio (sperimentale o costruttivo) della scuola secondaria superiore. La condizione giuridica generale degli insegnanti tecnico-pratici è totalmente identica a quella di tutte le altre categorie di docenti. Per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti di teoria di complessive materie scolastiche che prevedono sia la teoria che il laboratorio e che sono dunque insegnate "in compresenza", dopo decenni di varie previsioni, in larga prevalenza segnate da una condizione di primazia didattica e decisionale da parte del docente di teoria, l'articolo 5 della legge 124/99 [approvato *all'unanimità* sia alla Camera che al Senato!] ha statuito una totale condizione di parità didattica e giuridica nella conduzione della materia svolta congiuntamente, stabilendo:

<< Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.>>.

In puntuale applicazione di tale previsione, la C.M. 28/2000 e le ordinanze e circolari sugli esami di Stato hanno correttamente regolamentato le attribuzioni specifiche dei due docenti compresenti. La prassi di questi dieci anni si è poi attenuta alle previsioni suddette: in particolare è formalmente stabilita e praticata, sia in sede di lezioni annuali sia in sede di scrutini ed esami, **la titolarità esclusiva dell'insegnamento e del voto di laboratorio in capo al docente tecnico-pratico e, rispettivamente, la titolarità esclusiva dell'insegnamento e del voto di teoria in capo al docente teorico; e la totalmente paritaria contitolarità dei due docenti nella conduzione sotto ogni aspetto della complessiva materia scolastica insegnata in compresenza – comprendendo in ciò la possibilità di diretta singola rappresentanza/titolarità in sede di scrutinio o esame per l'intera materia da parte di ciascuno indifferentemente dei due docenti.**

ULTERIORE PREMessa

Va fatta un'ulteriore premessa in merito alle formulazioni di delega dell'art.64 co.4, laddove il Legislatore statuisce che per raggiungere gli obiettivi prefissi l'Esecutivo possa agire << anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico>>.

Orbene, riteniamo pacifico che le disposizioni legislative vigenti modificabili siano solo quelle attenenti <<all'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico>>; e certamente non quelle afferenti a diritti soggettivi del personale – primariamente quelle relative allo status giuridico – perché in caso contrario, oltre ad insistere sulla sopra dedotta estrema genericità dei “criteri”, dovremmo sollevare gravissima eccezione di incostituzionalità della legge sotto questo ulteriore profilo di carenza di potere.

Accedendo dunque a tale primaria interpretazione, dobbiamo ritenere in violazione della delega di legge qualunque intervento sugli aspetti che abbiano attinenza con lo stato giuridico, in specie del personale docente. Da ciò le osservazioni ed i rilievi seguenti.

IV.1) ILLEGITTIMITA' NEL PIANO PROGRAMMATICO

(1) All'interno dello schema di “Piano programmatico” si segnalano le seguenti formulazioni riguardanti direttamente o assai da vicino, la categoria degli insegnanti tecnico-pratici:

(I) a inizio pag.9

<< **Apposito intervento dovrà riguardare la figura del docente tecnico-pratico** presente negli istituti di secondo grado, riducendo di almeno il 30%, rispetto a quelle previste dagli ordinamenti vigenti, le compresenze con il titolare della cattedra e la contemporanea revisione delle relative funzioni e di quelle dell'assistente tecnico, con l'obiettivo prioritario di assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'attività didattica e in laboratorio. >>

(II) a fine pag.6 (penultimo capoverso)

<< - **Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola**

L'assestamento dei curricoli e la razionalizzazione dei piani di studio di cui sopra dovranno comportare nuovi quadri orario di durata più contenuta, con il superamento della duplicazione di indirizzi corrispondenti e la revisione delle attuali forma di compresenza, finalizzata al più proficuo utilizzo del personale docente e all'estensione del servizio.>>

(III) a pag.11 e poi a pag.12 (primo capoverso)

<< - **Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale**

Per il raggiungimento dell'obiettivo di un più razionale utilizzo delle risorse professionali occorre intervenire, in primo luogo, su quel complesso di norme e procedure che presiedono alla definizione degli organici del personale. Si indicano, di seguito, alcune delle misure previste:...

superamento delle attività di co-docenza e contenimento delle attività in compresenza tra docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio; >>

(2) Ebbene, tra le formulazioni riportate appaiono **legittimamente assunte** nel “Piano programmatico” in esame [pur fermo restando che il loro contenuto non è secondo noi condivisibile] quelle che si riferiscono a **prospettazioni di riduzioni di orari di lavoro** delle figure

professionali attualmente presenti nei laboratori (docenti tecnico-pratici, docenti di teoria, assistenti tecnici) volte a tradursi in riduzioni di spesa ai fini dell'attuazione dei risparmi prescritti dall'art.64 della L.133/08.

Appaiono viceversa indebitamente assunte e dunque illegittime nel "Piano programmatico" le formulazioni che si riferiscono a prospettazioni di riduzioni/modifica amministrativa e comunque unilateralmente decisa di "funzione" e di "titolarità" dei docenti tecnico-pratici, in particolare!! – ma anche, *per rapporto di reciproca relazione*, dei docenti di teoria e degli assistenti tecnici.

In particolare per ciò che riguarda i docenti tecnico-pratici, le formulazioni di cui al punto (I) a inizio pag.9 citate, se intese nella forma di diretta espressione, intervengono sullo stato giuridico e violano le previsioni dell'art.5 della L.124/99, NELLE SPECIFICHE DIZIONI SUDETTE:

(A) NELLE QUALI SI ACCENNI ALLA MODIFICA DELLA FUNZIONE (DOCENTE) DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (O COMUNQUE DI NON PRECISATE "FUNZIONI" DI ESSI), per giunta collegando tali dizioni con paralleli annunci relativi agli assistenti tecnici, IN QUALCHE MODO CONFIGURANDO UNA SORTA DI POSSIBILE INTERCAMBIABILITÀ TRA LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DI QUESTI ULTIMI E LA FUNZIONE, UNICAMENTE DOCENTE, DEI PRIMI;

(B) NELLE QUALI SI ATTRIBUISCA LA TITOLARITÀ DELLA CATTEDRA/MATERIA SCOLASTICA AL SOLO DOCENTE DI TEORIA E LA COMPRESENZA AL SOLO DOCENTE TECNICO-PRATICO, QUANDO LA LEGGE 124/99 E LA CIRCOLARE 28/00 INCONTESTABILMENTE STATUISCONO LA PARI CONTITOLARITÀ DELLA MATERIA SCOLASTICA E LA RECIPROCA PARITARIA COMPRESENZA TRA I DUE DOCENTI;

(C) NELLE QUALI SI ACCENNI ALLA "RIDUZIONE DELLE [ORE DI] COMPRESENZE" COME SE ESSA DOVESSE REALIZZARSI A CARICO DELLE ORE DI LEZIONE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI, COSA IMPOSSIBILE IN SÉ; INFATTI, MENTRE LA COMPRESENZA TRA I DUE DOCENTI È LEGISLATIVAMENTE (OSSIA SUL PIANO DEL DIRITTO) PARITARIA, È MATERIALMENTE REALIZZATA SOLO DURANTE LE ORE DI LABORATORIO, CHE SONO ANCHE LE UNICHE DELL' "ITP" – CONSEGUENTEMENTE, È POSSIBILE ELIMINARE ORE DI COMPRESENZA (ELIMINARE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI UNO DEI DUE DOCENTI) ESCLUSIVAMENTE ELIMINANDO ORE DEL DOCENTE DI TEORIA [VISTO CHE IL DIRITTO TITOLARE DEL LABORATORIO È L' "ITP", COSÌ COME IL DIRITTO TITOLARE DELLA TEORIA È IL TEORICO – MA LÌ NON VI È COMPRESENZA!!] – OPPURE, INDIRETTAMENTE, ELIMINANDO ORE DI LABORATORIO [E QUINDI ORE DI TUTTI E DUE I DOCENTI, NELL' ATTUALE ORGANIZZAZIONE DIDATTICA] [MA CIÒ È L'OPPOSTO DI QUANTO AFFERMATO NEL PIANO, OVE SI PARLA DI VALORIZZAZIONE DEI LABORATORI!!!

3) Ma anche nella "Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al Piano programmatico" vi è un altro accenno pesante agli insegnanti tecnico-pratici: in penultima pagina, al termine del punto 7):

<< La revisione dei curricoli comporterà anche una riconsiderazione delle COMPETENZE e dei carichi orario degli insegnanti tecnico-pratici.>>

SONO ILLEGITTIMAMENTE E COMUNQUE INDEBITAMENTE ASSUNTE nel "Piano programmatico" le PROSPETTAZIONI DI RIDUZIONE/MODIFICA AMMINISTRATIVA e comunque UNILATERALMENTE DECISA di "competenze", di "funzione" e di "titolarità" (oltre che, ovviamente, di eventuale modifica unilaterale di complessivo orario di cattedra!) (dei docenti tecnico-pratici, in particolare!! – ma anche, *per rapporto di reciproca relazione*, dei docenti di teoria e degli assistenti tecnici):

RIBADIAMO INFATTI CHE - OLTRE I GENERALI PRINCIPI DI INCOMPETENZA NEGLI ASPETTI CONTRATTUALI – NESSUNO DEI CRITERI DI DELEGA RINVENIBILI NELL'ART.64 PUÒ ESSERE MINIMAMENTE PIEGATO A LEGGITTIMARE INTERVENTI IN TAL SENSO DA PARTE DEL MIUR.

(4) IN CONSEGUENZIALR CONCLUSIONE DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE L' AID AVEVA RICHIESTO IN SEDE DI CONFRONTO COL MIUR SULLO SCHEMA DI PIANO CHE NELLA STESURA FINALE DEL "PIANO PROGRAMMATICO" FOSSE RO RISCITTE LE SPECIFICHE DIZIONI SUDETTE, PROPONENDO CORRETTE FORMULAZIONI CHE FASÌCESSERO SALVI GLI OBIETTIVI DI RISPARMIO SENZA INCIDERE INDEBITAMENTE SULLA CONDIZIONE GIURIDICA E LE TITOLARITA': LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEL TESTO FINALE DEL PIANO NON CONSENTE SAPERE IN MERITO, MA LE PREVISIONI ADOTTATE NEI REGOLAMENTI SONO DIRIMENTI IN SENSO NEGATIVO.

IV.2) ILLEGITTIMITA' NEI REGOLAMENTI

Le prospettazioni negative sopra denunciate divengono totalmente **distorte, denigratorie e lesive** nell'insieme dei Regolamenti IT ed IP (testi più relazioni tecniche) . Si appalesano in essi:

(1) GRAVISSIME DISTORSIONI E LESIONI RECA TE ALLA FUNZIONE DOCENTE della categoria degli insegnanti tecnico-pratici da alcune delle dizioni dei regolamenti in questione, tali da configurare UN COMPLETO STRAVOLGIMENTO DELLA CONDIZIONE GIURIDICA di questi docenti – dizioni introdotte nei testi SOLO DOPO LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ed IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 febbraio che ha poi approvato in seconda lettura <<salvo intese>>gli schemi suddetti.

(2) TAGLI DI ORE DI LABORATORIO E DI POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO indebitamente effettuati IN CONSEGUENZA DIRETTA DELLE SUDETTE DISTORSIONI ed insieme IN VIOLAZIONE DELLO STESSO PIANO PROGRAMMATICO e finanche IN DANNO DEI RISPARMI DA CONSEGUIRE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE nonché in totale contraddizione sia con tutti i pareri istituzionalmente espressi che con tutte le affermazioni ministeriali in sede di presentazione (<<più laboratori>>) dei regolamenti.

[Procediamo con la massima sintesi compatibile con la complessità dei punti da chiarire. Le future memorie daranno conto di ogni affermazione]

1A) PARTE COMPLETO STRAVOLGIMENTO DELLA CONDIZIONE GIURIDICA E DELLA FUNZIONE DOCENTE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

A) Ribadiamo che in base all' art.5 della legge 124/99, alla C.M. applicativa di essa (n.28/2000) (All.1 e 2) ed alle OO.MM. e CC.MM. sugli esami di Stato successive alla citata legge, da un lato gli insegnanti tecnico-pratici sono riconosciuti ed operano come diretti ed esclusivi titolari dello svolgimento e della valutazione degli insegnamenti di laboratorio, anche quando il loro insegnamento si svolge con la compresenza, durante le ore di laboratorio, dei docenti di teoria (da parte di questi ultimi si ha compresenza oraria ma non di titolarità dell'insegnamento e della valutazione laboratoriale, che sono attribuiti al solo docente tecnico-pratico, mentre l'insegnamento teorico è di esclusiva competenza e presenza del docente di teoria); dall'altro, i due docenti compresenti sull'unica materia scolastica che preveda due ambiti (teoria e laboratorio) sono entrambi contitolari a pari titolo dell'intera materia e possono ciascuno singolarmente sedere in consiglio o in qualsiasi commissione d'esame (es. esame di Stato) quali unici titolari della materia stessa.

B) Già nella stesura dei regolamenti approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 28/5/09 – 12/6/09 (ed ancor prima nel Piano programmatico) vi erano numerose formulazioni imprecise, distorte o totalmente errate circa la condizione giuridica e funzionale degli insegnanti tecnico-pratici, dall'AID segnalate più volte per iscritto e verbalmente, OTTENENDO INFINE ALMENO LA CORREZIONE DEGLI "SVARIONI" PIÙ ECLATANTI NEL TESTO DELLE RELAZIONI TECNICHE INVIATO IN CDM IL 4 FEBBRAIO C.A. ["svarioni" come l'incredibile suddivisione della categoria tra docenti "senza registro"(SIC!)(che sarebbero stati gli "TTP" che sono assegnati a materie insegnate in compresenza) e "con registro" (quelli che insegnano "in autonomia", ossia da soli) – dizione peraltro ancora residuante in alcuni passagi delle ultime relazioni!].

C) MA È DAVVERO INAUDITO QUANTO È AVVENUTO COME DIRETTO SEGUITO DEI DOCUMENTATI E PUNTUALI RILIEVI DELL'AID! (presentati per iscritto in forma definitiva completa –con raccomandata a mano consegnata il 2 febbraio in distinti plichi indirizzati rispettivamente al Ministro Gelmini, al Segretario del Ministro Dr.Capo ed al Capo Dipartimento Dr.Cosentino): ebbene, i dirigenti preposti alla stesura dei regolamenti e dei quadri orari (all'opposto del dirigente preposto alle relazioni tecniche) hanno accolto ...AL CONTRARIO le contestazioni del'AID! sostituendo “all'ultimo minuto” le dizioni imprecise, distorte o errate del testo - approvato in prima lettura dal CdM e portata ai pareri - con delle formulazioni decisamente più gravi, stavolta davvero stravolgenti la condizione giuridica e docente della categoria !! E per chiarire si veda il confronto che segue .

TESTO PRIMA LETTURA (28 MAGGIO 2009)

(Sorvolando su tante altre imprecisioni/distorsioni)

I) Nelle pagine dei Quadri orari

1) Nei Quadri orari, vi erano le scritte:

<< Materia tecnico-scientifica composita (avente teoria +laboratorio): ore complessive X,

(es. Fisica)

di cui laboratorio ore Y (*) >>;

<< Materia tecnico-operativa (di solo o prevalente laboratorio)(es.: Laboratori tecnologici ed esercitazioni):

ore complessive X (**) >>.

2) In fondo al Quadro orario, vi erano le somme:

<< Laboratori: X (*) + Y (**) ; Ore totali: Z >>.

3) Sotto il Quadro orario, vi erano le note:

<< (*) insegnamento svolto congiuntamente dal docente di teoria e dal docente tecnico-pratico>>;

<< (**) insegnamento affidato al docente tecnico pratico>>.

[Nel regolamento sugli istituti tecnici, non vi erano asterischi riferiti a ore di laboratorio nei Quadri orari, né conseguentemente note relative a tali ore, che restavano assegnate implicitamente agli insegnanti tecnico-pratici quali titolari di legge degli insegnamenti di laboratorio (legge istitutiva categoria, leggi successive)]

II) Nelle pagine dei regolamenti (in particolare degli istituti professionali)

Dizioni omogenee a tali indicazioni (ad esempio , all'art.3 comma 2 e all'art.4 comma 2: << Le ore di laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato ...>>; ancora, all'art.8 comma 3 lettera (c): <<comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici>>).

IN TALI DIZIONI L'AID AVEVA CONTESTATO, definitivamente nelle finali e formali note del 2 febbraio:

1) L'IMPRECISIONE / DISTORSIONE/ERRONEITÀ DELLA ESPRESSIONE << INSEGNAMENTO SVOLTO CONGIUNTAMENTE>> - nella quale si sovrappone ad una formulazione vera dal punto di vista meramente temporale (i due docenti sono presenti nello stesso orario di laboratorio) un'affermazione errata (l'insegnamento di laboratorio è svolto e valutato solo dal docente tecnico-pratico, che infatti da solo esprime il voto su tale ambito quando in sede di scrutinio i voti di teoria e di laboratorio sono distinti);

2) L'IMPRECISIONE / DISTORSIONE DELLA ESPRESSIONE <<AFFIDATO>>, che appare (pur in termini minori rispetto al punto precedente) un'indebita “diminutio” rispetto all'assegnazione piena per la quale il testo usa il termine <<SVOLTO>>;

- 3) L'IMPRECISIONE/DISTORSIONE/ERRONEITÀ DELLA ESPRESSIONE << ORE DI COMPRESENZA DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI>> , che capovolge verbalmente la realtà : NON SONO LE ORE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI AD ESSERE <<DI COMPRESENZA>> IN SENSO DIDATTICO, FUNZIONALE E LEGALE, MA QUELLE DEL DOCENTE DI TEORIA ! Docente che, pur essendo titolare solo del suo ambito, è "compresente" durante lo svolgimento dell'insegnamento di laboratorio da parte dell' insegnante tecnico-pratico ormai solo per una storica organizzazione delle lezioni (pur sostenuta da una opportunità di sicurezza e tutela degli studenti per i rischi operativi, con eventuale suddivisione della classe in squadre – fermo restando che la squadra seguita dal teorico farà solo teoria!);
- 4) LA MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LABORATORIO (e quindi di insegnamento tecnico-pratico) NEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, con una difformità inusitata, immotivata e discriminatoria rispetto a tutti gli altri insegnamenti;

VENIVANO CHIESTE QUINDI LE CONSEGUENTI CORREZIONI DEI REGOLAMENTI,
DALL' AID STESSA POI PROSPETTATE NEI PUNTUALI TERMINI SEGUENTI:

Schema di regolamento Istituti tecnici ed Allegati

A) Regolamento

A.1) Art.8 comma 2 lettera (d). Inciso: <<comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici>> - eliminare (previsione implicita!) oppure scrivere: << comprensiva delle ore di compresenza tra i docenti teorici e gli insegnanti tecnico-pratici>> o, più esattamente: << comprensiva delle ore di compresenza dei docenti teorici con gli insegnanti tecnico-pratici>> . [per altre dizioni minori da precisare o correggere si rinvia all'All.3]

B) Allegati Nulla da segnalare [su scritto attuale] - Ma da precisare nei trienni le ore di laboratorio assegnate ad ogni disciplina.

Schema di regolamento Istituti professionali ed Allegati

A) Regolamento

A.1) Art.8 comma 3 lettera (c). Inciso: <<comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici>> - eliminare (previsione implicita!) oppure scrivere: << comprensiva delle ore di compresenza tra i docenti teorici e gli insegnanti tecnico-pratici>> o, più esattamente: << comprensiva delle ore di compresenza dei docenti teorici con gli insegnanti tecnico-pratici>> . [per altre dizioni minori da precisare o correggere si rinvia all'All.3]

B) Allegati

sostituire la frase << (°) insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico>>

con la frase <<(°) insegnamento svolto dal docente tecnico-pratico con la compresenza del docente teorico>>:

- nella frase << (°) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico>> sostituire la dizione sottolineata con <<svolto dal>>.

Ebbene, SI CONFRONTINO ORA TALI INAPPUNTABILI RILIEVE RICHIESTE (mai contestati!) CON LE MODIFICHE ESATTAMENTE OPPOSITE E RADICALMENTE PEGGIORATIVE (in termini di rispetto della legge e della conseguente condizione giuridica e funzionale della categoria) introdotte dall'Am.ne nei testi portati alla seconda lettura del CdM, qui di seguito riportate.

TESTO SECONDA LETTURA (4/2/2010)

(Sorvolando su tante altre imprecisioni/distorsioni)

I) Nelle pagine dei Quadri orari

- 1) Nei Quadri orari, vi sono ora le scritte:

<< Materia tecnico-scientifica composita (avente teoria +laboratorio): ore complessive X 1,
(es. Fisica) “di cui *in compresenza*” ore Y (*) [al posto di “di cui *laboratorio* “] >>;

<< Materia tecnico-operativa (di solo o prevalente laboratorio)(es.: Laboratori tecnologici ed esercitazioni):

ore complessive X 2 (**) >>.

2) In fondo al Quadro orario, vi sono ora le somme:

<< Ore totali: Z ; “di cui *in compresenza*” : Y (totali) (*) >>

[ossia, è scomparsa la somma delle ore totali di laboratorio, e le ore nelle quali vi è la compresenza del docente teorico sono chiamate invece “ore in compresenza”].

3) Sotto il Quadro orario, vi sono ora (sia nei Quadri dei Tecnici che dei Professionali) le note :

<< * L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico. >>

II) Nelle pagine dei regolamenti (in particolare degli istituti professionali)

Vi sono ora dizioni omogenee a tali nuove indicazioni (ad esempio, all'art.3 comma 2 e all'art.4 comma 2, invece che << Le ore di laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato ...>> ora è scritto :<< Le ore di *compresenza in* laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato ...>>; all'art.5 co.2 lettera d) l'originaria dizione << la didattica *in* laboratorio >> è sostituita da << la didattica *di* laboratorio >>; ancora, all'art.8 e altrove la dizione <<... ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici ...>> è mantenuta, assunta però anche all'interno della formalizzazione di ulteriori previsioni discriminatorie rispetto agli altri docenti ed insegnamenti:<< Con successivi decreti ..sono definiti : ...c) ...nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici...>>).

DAL COMPLESSO DI TALI DIZIONI SI CONFIGURA UN TOTALE E FINALE

STRAVOLGIMENTO DELLA CONDIZIONE GIURIDICA E FUNZIONALE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI:

1) L'IMPRECISIONE / DISTORSIONE/ERRONEITÀ DELLA ESPRESSIONE << INSEGNAMENTO SVOLTO CONGIUNTAMENTE dal docente di teoria e dal docente tecnico-pratico >> è cancellata, ma È SOSTITUITA DA UN COMPLESSO DI ALTRE DIZIONI ADDIRITTURA DISTRUTTIVE DELLA FUNZIONE DOCENTE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (vedasi sub 5);

2) L'IMPRECISIONE / DISTORSIONE DELL' ESPRESSIONE <<AFFIDATO>>, rimane immutata, ed anzi viene spesso sostituita da espressioni ancor più sommarie [<<solo insegnante tecnico-pratico>> o << insegnante tecnico-pratico>> soltanto];

3) L'IMPRECISIONE/DISTORSIONE/ERRONEITÀ DELLA ESPRESSIONE << ORE DI COMPRESENZA DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI >> rimane e anzi acquista un significato ancor più volontariamente stravolgente la reale situazione formale (vedi sub 5);

4) LA MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LABORATORIO (e quindi di insegnamento tecnico-pratico) NEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, POI, cessa di configurarsi come una “dimenticanza” ed una difformità inusitata e immotivata rispetto a tutti gli altri insegnamenti ed a tutti gli altri insegnanti e VIENE ESPLICITATA (art.8 co.4 lettera c)) COME UNA PREVISIONE FORMALMENTE E DELIBERATAMENTE

DISCRIMINATORIA NEI RIGUARDI DI TALI DOCENTI E TALI INSEGNAMENTI, STRAVOLGENDO ANCHE QUANTO ERA SCRITTO IN PRIMA STESURA all'art.8 co.4 lettera a), ove la previsione di regolamentazione successiva riguardava le classi di concorso e l'articolazione delle cattedre di tutti i docenti;

5) MA VIENE ADDIRITTURA APPORTATA SOLO A QUEL MOMENTO, DOPO LE CONSULTAZIONI E I PARERI, UNA CRUCIALE MODIFICA STRAVOLGENTE LA REALE CONDIZIONE DIDATTICA E DOCENTE ATTUALE.

Infatti, l'affermare nelle note che

<< * L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. >>

può soltanto significare – se chi scrive la nota dà un senso alle parole – che:

(a) SONO PREVISTE ANCHE ALTRE ORE DI LABORATORIO CHE NON PREVEDONO LA PRESENZA/TITOLARITÀ DEGLI "ITP"

[e questa è una previsione insostenibile, sia perché "le attività" (sic! – deve dirsi "gli insegnamenti", vieppiù in caso di quadri orari e non di specifica programmazione) di laboratorio sono di specifica competenza degli insegnanti tecnico-pratici (essendo, appunto, i loro insegnamenti; o, quando la materia scolastica prevede i due ambiti teoria e laboratorio, il loro specifico ambito di insegnamento), sia perché "le attività" di laboratorio si svolgono appunto ...in laboratorio, specifico luogo didattico attrezzato al quale è preposto un docente tecnico-pratico];

(b) TALI ALTRE ORE SAREBBERO QUINDI SVOLTE DAL DOCENTE DI TEORIA [previsione insostenibile simmetricamente alla precedente, poiché il teorico non solo non è titolare di insegnamenti di laboratorio ma non può neppure mettersi il voto, che, in base alla legge 124/99 ed alla C.M. 28/00, spetta al solo docente tecnico-pratico];

[in realtà, si confonde incredibilmente l'insegnamento di ed in laboratorio con le attività didattiche esplicative / facilitative dell'insegnamento di teoria (lavagne luminose, proiezioni,...SIC!)!! che ben possono e debbono essere svolte in aula ma che nulla hanno a che fare con la sperimentaltà e l'operatività, e dunque con il laboratorio!!!]

(c) SI INSISTE NEL VOLER ATTRIBUIRE LA COMPRESENZA (a questo punto intesa esplicitamente come SECONDARIETÀ / AGGIUNTA al presunto titolare, che si vuol continuare ad identificare nel teorico!) AL DOCENTE TECNICO-PRATICO ANCHE NELL'AMBITO CHE COSTITUISCE SENZA DUBBI POSSIBILI QUELLO DI DIRETTA TITOLARITÀ DEL DOCENTE TECNICO-PRATICO STESSO!!

[e quindi si scavalca e si cerca di azzerare completamente la legge del 1999, che ha stabilito la parità e distinzione delle competenze tra i due docenti e si riduce (per fortuna non avendo il potere per farlo qui, incidendo indebitamente sulla condizione e funzione giuridica) il docente tecnico-pratico ad un "ausilio" del teorico, da "piazzare" qua e là dove più serve al momento!!!] .

Ed infatti, ancora, le ripetute dizioni nei Quadri orari

"di cui in compresenza" (invece che il precedente <<insegnamento di laboratorio>> o <<di cui laboratorio>>) segnano una volontaria riduzione da insegnamento a "ore -poltiglia"/ "ore aggiunte" degli insegnamenti t.p.

E le dizioni modificate nel testo dei regolamenti vanno ovviamente nello stesso senso:

• << Le ore di compresenza in laboratorio >> invece che << Le ore di laboratorio >> [per affermare che assegnate a noi sono solo quelle in compresenza, ma che ne esistono ...altre!];

• la dizione << la didattica in laboratorio >> sostituita da << la didattica di laboratorio >> [per affermare che tale didattica non si fa solo in laboratorio!];

e insieme , quindi, per “mettere in chiaro” che ...non possiamo che essere noi in compresenza! (inteso come un di più, stante l’indicazione di tagliare tali compresenze, rispetto al teorico , visto che egli farebbe - sic! - sia teoria che laboratorio, e noi invece solo una parte – a quel punto! – del laboratorio!!).

[In realtà, tutto questo proditorio ed addirittura impudente cambiamento di dizioni pochissimo prima della seconda lettura genera un forte dubbio di strumentalità mirata: l’AID aveva segnalato più volte che se erano i compresenti a dover essere tagliati allora non toccava agli “TTP” ma ai teorici compresenti con essi in laboratorio, dove gli “TTP” sono i titolari e quindi non possono essere lì definiti “compresenti” – ed anche il Direttore responsabile diretto dei regolamenti aveva convenuto con l’AID un anno fa che <<tagliare le compresenze non vuol dire tagliare gli insegnanti tecnico-pratici>> - ma i tagli si erano poi concentrati sugli insegnanti tecnico-pratici.

E proseguendo nell’esame delle note , il quadro si conferma : la dizione

<< Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.>>

formalizza la condizione degli insegnanti tecnico-pratici_ come (unici!!) “jolly dei docenti”!!

E’ incredibile:

le ore e le materie di insegnamento (quale laboratorio associato a quale teoria) dei docenti t.p. sarebbero decise dagli altri insegnanti, e gli insegnanti tecnico-pratici si troverebbero, ogni anno magari, a dipendere dal Collegio per l’assegnazione di uno/più insegnamento/i o un altro/i, in barba a quello per il quale sono incaricati a t.i.!!!!

Al di là DELL’ILLEGITTIMITÀ PATENTE di tali “previsioni” incredibili, ci si domanda COME SIA POSSIBILE ANCHE SOLO IDEARLE!!! Ma se si vuole proporlo per gli “TTP”, allora si provi a idearlo per tutti i docenti [per i quali è prevista solo LA FLESSIBILITÀ ORARIA dei relativi insegnamenti e NON CERTO LA FLESSIBILITÀ DI MATERIA assegnata!!]...!!

Un’ultima questione: l’AID si è trovata d’accordo con il Capo Dipartimento nel ritenere che sia corretto ipotizzare una futura ricomposizione di teoria e pratica in un’unica figura docente, nella quale dovrebbero confluire “a pettine”(sulla base del punteggio derivante solo dall’anzianità di servizio) le attuali due figure docenti contitolari: ma allora O SI PASSA SUBITO ALL’UNICA GRADUATORIA A PETTINE TRA LE DUE CATEGORIE O SI ATTUA SCRUPolosAMENTE FINO A QUEL MOMENTO LA LEGGE 124/99 SULLA DISTINZIONE DEGLI AMBITI. Invece in questi testi e note si cerca solo di distruggere la funzione docente dei docenti tecnico-pratici! e questo non può essere tollerato!

Oltretutto, un semplice calcolo dimostra che TAGLIANDO LA COMPRESENZA DEI DOCENTI TEORICI SI AVREBBE UN RISPARMIO MAGGIORE. Infatti, ipotizzando anche solo 3.000 € il minor costo annuale di un docente tecnico-pratico rispetto ad un teorico, avremmo (ad es.) per la materia “Fisica”:

1) orario attuale 4h di cui 2 lab;

2) orario futuro oggi previsto:3 h, di cui un’ora di laboratorio (con I.T.P.+ teorico) e due ore di teoria. Per aver confuso chi è compresente, e dunque da tagliare, ci si rimette in denaro e si tolgono laboratori:

- tagliando 1 h di lab. si risparmiano le retribuzioni di 1 h di un laureato ed 1 h di un diplomato, e si perde 1 h di laboratorio;

- tagliando le due ore di compresenza in lab del teorico, lasciando solo l’TTP, si risparmiano 2 ore del laureato (che sono circa 3.000€ all’anno di differenza in più sull’altro taglio) e si ha anche a possibilità di mantenere 2 h di laboratorio, invece di una soltanto.

Il vantaggio è più che evidente: perché non si è fatto??? Per una “scelta culturale” che fa ritenere “meno valido” un “TTP”, in base ad un concetto di cultura che riconosce il proprio riferimento più alto non tanto nella “teoria” (che si fonda sulla verifica e dunque sulla “pratica”) quanto nell’ “astrazione”, nel “pensiero senza mani”, nel “sapere senza fare”!

2A) PARTE TAGLI INDEBITI DI ORE DI LABORATORIO E DI POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO IN CONSEGUENZA DIRETTA DELLE SUDETTE DISTORSIONI

AGGIUGIAMO LE CONSIDERAZIONI GIA’ SVOLTE SUI TAGLI E LE LORO FINALITA’

E’ risultato sempre più chiaro, dopo la lettura delle citate Relazioni tecniche, che si era stabilita una consonanza organica tra le espressioni deformanti la nostra condizione docente incredibilmente usate nelle Relazioni di accompagnamento suddette e le scelte di taglio operate a danno dei posti degli “TTP” (e conseguentemente del servizio, tagliando gli insegnamenti e le ore di laboratorio da essi svolte),

secondo il seguente “filo il-logico”, totalmente erroneo nella premessa e quindi nel risultato:

- “gli “TTP” [termine sintetico che non esiste in atti normativi e che ha finito anch’esso indirettamente per caratterizzarci negativamente, e quindi successivamente da riconsiderare in un discorso più generale] insegnano in laboratorio <<“in compresenza” con il docente di teoria>>, che è <<il “titolare della cattedra”>>”;
- “dovendo tagliare le compresenze (scelta di mero risparmio adottata nel Piano programmatico), si tagliano la compresenza dell’ “TTP””.

Ed è quello che è avvenuto, con tagli [di posti ITP] intorno almeno al 30% indicato dal Piano!

Solo che – mantenendo il MIUR almeno memoria che la legge e le circolari stabiliscono che i diretti titolari dell’ <<ambito di insegnamento>> di laboratorio sono... proprio gli ITP – per compiere tale taglio il Ministero è stato costretto a tagliare nell’esatta pari misura le ore di laboratorio!! (pur affermando invece in ogni occasione la loro crescita e valorizzazione): creando una situazione inverosimile ed indifendibile, universalmente censurata (magari non con la durezza che sarebbe stata adeguatamente opportuna) sia dalle OO.SS. che dalle Associazioni professionali, e poi da tutti i consessi istituzionalmente chiamati al parere – situazione che comporta, oltre al danno didattico e di politica formativa (ed alla immotivata e controproducente perdita di posti di docenti altamente qualificati tecnicamente) anche il danno economico rappresentato dalla enorme sottoutilizzazione/ semichiusura di laboratori da sempre funzionanti e molto attrezzati, costati largamente alla collettività; e che, dal punto di vista meramente finanziario, comporta perfino un minor risparmio per i conti pubblici, essendo lo stipendio base del docente diplomato (tagliato) inferiore a quello del laureato (che rimane a gestire in autonomia e come sola teoria le ore dove precedentemente era comprese con l’ ITP titolare dell’insegnamento di laboratorio).

Tutto ciò, paradossalmente, pare (in prima istanza) essere avvenuto solo per uno “smarrimento di senso” degli estensori dei testi, immemori o non a conoscenza del diverso significato assunto, dopo la legge 124 del 1999, dalle dizioni precedentemente adoperate.

Infatti:

- dal 1999, “in compresenza” sono entrambi i docenti tra loro “in contitolarità” per l’intera materia scolastica prevedente gli ambiti teoria e laboratorio, mentre ciascun docente è titolare diretto del proprio ambito didattico, durante lo svolgimento del quale l’altro docente è solo “in compresenza oraria” e non di diretta valutazione e docenza (tanto vero che – C.M. 28/00 - il voto di laboratorio è proposto al consiglio di classe direttamente dal solo ITP e quello di teoria dal solo teorico, quando i voti sono distinti) (anche se, ovviamente il teorico compresente è autorizzato ed insieme tenuto a dare un riferimento didattico per la teoria quando se ne palesi l’opportunità) – ergo, in laboratorio il compresente è il teorico, e se la compresenza va tagliata (come dice il Piano programmatico!) è possibile tagliare solo l’orario di compresenza in laboratorio del teorico, lasciando intatti il laboratorio (come dice il Piano programmatico! che NON dice,

infatti, si noti bene, “si ridurranno del 30% ...le ore di laboratorio”, come è invece avvenuto negli Schemi per l’errata lettura suddetta!)) e le ore del relativo titolare ITP;

• parimenti, “titolare della cattedra” riferito al teorico, se, dal lato discorsivo, induce all’idea che si voglia attribuire a tale docente la titolarità dell’intera materia (e per questo chiediamo fin dalla pubblicizzazione del Piano una diversa formulazione) dall’altro lato, sul piano formale, non può che riferirsi alla connotazione di inquadramento del teorico, che è appunto “titolare della cattedra” del suo insegnamento (TAB. A Cl.Conc. : cattedre) mentre l’ITP è “titolare del posto” del suo speculare insegnamento (TAB. C Cl.Conc. : posti) – e congiuntamente i due docenti sono “titolari della materia”: dunque anche la dizione fuorviante usata non può far pensare all’ITP come una sorta di “aggiunto” in compresenza alla condizione del quale si riferiscano i tagli da fare!

Concludendo, è vero il contrario di quanto finora almeno di fatto assunto – e quindi

È INDISPENSABILE UN CAPOVOLGIMENTO DELL’OTTICA FINORA ADOTTATA:

applicando il Piano programmatico NON SI PUÒ IN ALCUN MODO TAGLIARE nè le ore di laboratorio né, conseguentemente, le ore degli ITP che ne sono titolari, MA SOLO LE ORE DI COMPRESENZA - e dunque esattamente e SOLO [pur riaffermando la nostra viva contrarietà didattica e sindacale] QUELLE DEI TEORICI DURANTE L’INSEGNAMENTO DI LABORATORIO!

[E DEL TUTTO ANALOGO RAGIONAMENTO VALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ORE DI LABORATORIO AGLI EXSDRISPETTO AID.TEORICI]

E poiché non vi è dubbio che il Piano programmatico vada attuato nell’unica possibile interpretazione normativamente difendibile (a meno che non si voglia ammetterne la illegittimità di previsioni),

L’AID ED IN UNA I RICORRENTI CHIEDONO ALL’ECC.MO TAR ADITO:

- IL RICONOSCIMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELLE PREVISIONI SUDDETTE
- IL RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITÀ DI

- UNA RETTIFICA FORMALE TOTALE DELLE DIZIONI AMBIGUE, IMPROPRIE, DISTORSIVE, ERRONEE O COMUNQUE LESIVE DI CUI SOPRA,

- UNA RETTIFICA SOSTANZIALE SPECIFICA DELLE PREVISIONI, ELIMINANDO DALLA STESURA FINALE DEI REGOLAMENTI IL DESCRITTO MACROSCOPICO ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DELLE ORE E DELLE FIGURE DOCENTI DA TAGLIARE, RIPRISTINANDO TUTTE LE ORE DI LABORATORIO E DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO TAGLIATE IN ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO – OSSIA, IN PRIMA ISTANZA, ASSOLUTAMENTE TUTTE, NON ESSENDOSI IN ALCUNA FORMULAZIONE DEL PIANO LA SPECIFICA PREVISIONE DELLA NECESSITÀ DI RIDURRE I LABORATORI – ED ANZI ESSENDO ENFATIZZATO IL LORO POTENZIAMENTO IN TUTTI I TESTI DERIVATI ED IN TUTTE LE PRESENTAZIONI INDIRIZZATE AL PUBBLICO (E DUNQUE PRIMARIAMENTE AI POTENZIALI FRUITORI DEL SERVIZIO).

Si deduce l’illegittimità delle dizioni e dei testi e provvedimenti sopra esaminati per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento di potere.

(V) ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI APPLICATIVI

Illegittimità di tutti gli atti attuativi

- della C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010 (riportante le istruzioni per le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore, alle quali soltanto si applicano per per l’a.s. 2010/11 i nuovi ordinamenti) e relativi allegati;
- dell’ O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 il MIUR (riportante le disposizioni riguardanti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/11, tra i quali i dipendenti della scuola secondaria superiore) per quanto riguarda la scuola secondaria superiore;
- della C.M. n.37 del 13/4/2010 (riguardante la dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2010/11, trasmissiva degli schemi di Decreti Interministeriali in merito);

- dei suddetti schemi di Decreti Interministeriali trasmessi con la C.M. n.37 del 13/4/2010;
- della Nota MIUR Prot.5358 del 25/5/2010 (Tabelle di confluenza classi di concorso della scuola secondaria superiore per le discipline del 1° anno di corso dei licei, tecnici e professionali);
- della Nota MIUR Prot. 1892 del 1/6/2010 (Trasmissiva degli Schemi di Decreti interministeriali di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle 2e, 3e e 4e classi degli I.Tecnici, e delle 2e e 3e classi degli I.Professionali);
- dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1/ 6/2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli IP per l'a.s.2010/11;
- dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla Nota MIUR Prot. 1892 del 1.06.2010, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, dispone sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli IT per l'a.s. 2010/11;
- della Nota del MIUR prot.6232 del 25/6/10 (Organici di diritto della scuola secondaria superiore – proroga al 3 luglio delle operazioni di determinazione);
- della C.M. 59 del 23/7/10 (Adeguamento degli organici alla situazione di fatto per l'a.s. 2010/11);
- della C.M. 71 del 4/8/2010 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto nella scuola secondaria superiore - ulteriori precisazioni);
- della C.M 76 del 30/8/2010 (Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione);
- dello schema delle Linee guida per gli Istituti Tecnici (da ora **IT**);
- di tutte le circolari e le note di applicazione dei predetti regolamenti e decreti;
- delle note tutte integrative dei predetti testi.

per

A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08, PIANO PROGRAMMATICO, REGOLAMENTI).

B) Relativamente agli atti applicativi pubblicati prima dell'entrata in vigore dei Regolamenti Gelmini 15/3/10, ILLEGITTIMITA' DIRETTA DA EMANAZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (REGOLAMENTI); ILLEGITTIMITA' INSANABILE ANCHE DOPO PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN PRECEDENZA NON PUBBLICATI,;

C) Relativamente agli atti applicativi pubblicati dopo l'entrata in vigore dei Regolamenti Gelmini 15/3/10, ILLEGITTIMITA' DISCENDENTE DALL'INAPPLICABILITA' NELL'A.S. 2010/11 PER ASSENZA DI LEGITTIMITA' DEI PRESUPPOSTI ORGANIZZATIVI, ADOTTATI CON ATTI DIRETTAMENTE ILLEGITTIMI IN CONSEGUENZA DELLA LORO EMANAZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI.

1) C.M. 17/2010

A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08, PIANO PROGRAMMATICO, REGOLAMENTI).

B) ILLEGITTIMITA' DIRETTA DA EMANAZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (REGOLAMENTI).

ILLEGITTIMITA' INSANABILE ANCHE DOPO PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN PRECEDENZA NON PUBBLICATI.

C) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL DPR N. 275/99 E DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 117 II COMMA DELLA COSTITUZIONE.

Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 275/99 (cd. Regolamento sull'autonomia) il POF è predisposto autonomamente dalla singola istituzione scolastica.

La circolare Ministeriale n. 17/10 essendo stata emanata prima dei regolamenti "Germini" ha di fatto impedito la scelta da parte dell'utenza sulla base del POF che le singole istituzioni scolastiche non hanno potuto predisporre in assenza del nuovo quadro ordinamentale.

Ed invero, l'art. 3 del DPR 275/99 , prevede, che all'atto dell'iscrizione la scuola metta a conoscenza le famiglie del POF adottato La C.M. 17/10, ha, quindi, illegittimamente abrogato attualmente la competenza autonoma delle singole scuole.

Le iscrizioni sono state quindi disposte senza alcuna indicazione né sul nuovo ordinamento né sul POF delle singole scuole; il tutto in palese violazione anche dell'art. 3 del DPR n. 275/99.

2) C.M. 37/2010

A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08, PIANO PROGRAMMATICO, REGOLAMENTI).

B) ILLEGITTIMITA' DIRETTA DA EMANAZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI E NECESSARI (REGOLAMENTI).

ILLEGITTIMITA' INSANABILE ANCHE DOPO PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN PRECEDENZA NON PUBBLICATI.

C) ILLEGITTIMITA' DIRETTA DA TRASMISSIONE DI PROVVEDIMENTI INESISTENTI E NON PUBBLICATI (SCHEMI DI DECRETI DESTINATI ALLA ACQUISIZIONE DI PARERI)

3) DECRETI SULLA RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO DELLE CLASSI ULTERIORI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DEGLI ISTITUTI TECNICI;

A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI (ART.64 CO.3 E CO.4 LEGGE 133/08, REGOLAMENTI)

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALLA MANCATA PREVISIONE NEL PIANO PROGRAMMATICO DI TAGLI ORARI PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI ORDINAMENTI.

C) MANCATA ACQUISIZIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DEL CNPI SUGLI SCHEMI DI DECRETO RELATIVI ALLA RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO DELLE SECONDE E TERZE CLASSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DELLE SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I decreti di ridefinizione dell'orario complessivo delle classi ulteriori alle prime degli IT ed IP sono stati adottati senza acquisire il parere del CNPI – le cui funzioni consultive sono elencate all'articolo

25 del T.U. 297 del 16 aprile 1994, comprendendo anche l'obbligatorietà del parere << nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma della struttura di uno degli ordini scolastici >>, casi tra i quali rientrano i decreti in esame.

Dall' inottemperanza a tale prescrizione l' illegittimità, già rilevata in diverso giudizio dal TAR Lazio e che qui si ribadisce.

Peraltro il CNPI nei pareri distinti sugli schemi di regolamento di riordino degli IT e degli IP espressi nell'adunanza del 22/7/ 2009 aveva ritenuto <<inaccettabile e improponibile>> la duplice parallela modifica in questione..

In specie il CNPI nel parere sullo schema di regolamento relativo agli IT aveva affermato che la modificazione degli orari, <<nega agli alunni il diritto alla continuità educativa>>.

D) VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'

Con i decreti interministeriali indicati in epigrafe, il MIUR di concerto con il MEF ha provveduto - in attuazione delle disposizioni recate dai regolamenti per IP e IT emanati con i due DPR relativi datati 15/03/2010 e pubblicati il 15/6/2010 - alla ridefinizione dall' a. s. 2010/2011 dell'orario annuale delle seconde e terze classi degli IP, nonché delle seconde, terze e quarte classi degli IT, prevedendo per ogni indirizzo e ordinamento le classi di concorso oggetto della riduzione di orario.

Il decreto sugli IP all'articolo 1, ha previsto che <<le seconde classi degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011 sulla base dei piani di studio previgenti>> ma <<con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore corrispondente a 34 ore settimanali>> e che <<per le terze classi funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali>>.

Il decreto sugli IT, parimenti, all'articolo 1 ha previsto che “a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani previgenti sino alla conclusione del quinquennio”, ma “con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 settimanali”.

Entrambi i decreti, dunque, pur confermando i piani di studio previgenti hanno stabilito una riduzione di orario per le classi seconde e terze degli IP e seconde, terze e quarte degli IT. E tale riduzione è stata effettuata riducendo del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente operando sulle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore (art. 8, comma 2, lett a) DPR su IT; art. 8, comma 4, lett. a) DPR su IP).

Tale modificazione dei curricula scolastici per gli anni di corso successivi al primo, modifica illegittimamente il patto formativo sottoscritto con la scuola in sede di iscrizione al primo anno di studi.

Ma il danno recato va al di là della pur gravissima riduzione oraria, configurandosi un vero stravolgimento del corso di studi originato dalla scelta di operare la riduzione di orario sulle classi di concorso con non meno di tre ore settimanali, che rappresentano gli insegnamenti più significativi di quegli ordinamenti.

Ma vi è ancor di più: nelle concrete scelte di taglio operate si sono colpite quasi esclusivamente le materie tecnico-scientifiche e soprattutto quelle di laboratorio, cioè gli insegnamenti che costituiscono gli assi portanti della formazione tecnico-professionale, i veri insegnamenti qualificanti e caratterizzanti dei rispettivi ordinamenti ed indirizzi.

E tale modalità di modifica dei percorsi di studio costituisce ulteriore e specifico elemento di illegittimità perché aggrava enormemente il vulnus recato alle attese degli studenti già iscritti, concretizzandosi in una sostanziale grave deprivazione della natura stessa della formazione ricevuta nei prossimi anni, ormai “licealizzata” di fatto e non più adeguata a quella preparazione alle professioni ed agli incarichi tecnici e professionali per raggiungere la quale gli studenti si erano iscritti a tali scuole – traducendosi anche in diffuse pesanti problematiche famigliari di fronte ad un

giovane che non potrà avere pur con cinque anni di studio il titolo lavorativamente valido che legittimamente attendeva.

Ma non basta ancora!

1^ questione - Tagli orari per l'anno scolastico 2010/11 alle classi seconde, terze e quarte già funzionanti sulla base del previgente ordinamento

La norma prevede una riduzione del monte ore, riducendo l'orario settimanale ("frontale") da 36 ore a 32 ore, prevedendo anche di poter applicare la riduzione oraria agli insegnamenti di laboratorio svolti in compresenza. I limiti previsti sono:

- Riduzione, riferita ad ogni singola classe di concorso, nel limite del 20%
- Applicazione delle possibili ore di riduzione agli insegnamenti, afferenti alle classi di concorso oggetto di riduzione nei limiti di cui sopra, con almeno 3 ore settimanali (99 ore annue).

L'abnormità si rileva nel fatto che il limite del 20% per ogni classe di concorso non è stato applicato sul totale delle ore individuate nello specifico corso, ma, presumibilmente, computandolo globalmente su tutti i diversi corsi funzionanti nei vari ordinamenti, arrivando ad applicare riduzioni di un'ora a classi di concorso presenti con sole tre ore settimanali (pari al 33,3% ed addirittura oltre con l'annullamento di fatto dell'insegnamento stesso); tale interpretazione, snatura il principio dettato dalla norma stessa, anche rispetto alla fruizione da parte dell'utenza, di non ridurre l'orario a classi di concorso presenti complessivamente con meno di 5 ore settimanali (in pratica, solo in presenza di classi di concorso con almeno 5 ore settimanali complessive si sarebbe potuto procedere alla riduzione di un'ora, applicando la stessa agli insegnamenti afferenti con almeno tre ore sett.li).

2^ questione - Attribuzione vecchie classi di concorso agli insegnamenti del primo anno del nuovo ordinamento Contestualmente alla riforma dovevano essere varate le nuove classi di concorso, che, come per gli indirizzi di studio, riunificavano le vecchie secondo aree disciplinari più ampie, per il nuovo indirizzo di cui trattasi le nuove classi di concorso .

Nel caso di "Elettronica e telecomunicazioni" - Cod. TFCU, ad esempio, le nuove classi di concorso previste sono:

A/36 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, derivante dalla fusione di 34/A (Elettronica) e 35/A (Elettrotecnica ed applicazioni)

C/11 - Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, derivante dalla fusione di 26/C (Laboratorio di elettronica) e 27/C (Laboratorio di elettrotecnica)

Entrambe le nuove classi di concorso di cui sopra sono previste per l'attribuzione del nuovo insegnamento al primo anno di "Tecnologie informatiche" (99 ore di cui 66 di laboratorio in compresenza).

Per ragioni di tempistica delle operazioni, le nuove classi di concorso non sono divenute operative, pertanto l'insegnamento di cui sopra è stato individuato "atipico" cui sarebbero dovute confluire, nella fase transitoria, le classi di concorso dell'ordinamento previgente, anche in applicazione di quanto previsto dallo stesso DPR 15/03/2010 che, in particolare, per le 66 ore di Laboratorio di tecnologie informatiche prevede testualmente: "L'attività di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo... nell'ambito del primo biennio e successivo triennio". Nel caso di specie, per il quadro orario C3 - Indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" - appare evidente che le classi di concorso in questione sarebbero dovute essere 34/A + 35/A e 26/C + 27/C.

Nelle tabelle approntate dall'Amm.ne non sono invece contemplate 35/A; 26/C e 27/C, peraltro già oggetto delle riduzioni orarie di cui alla 1^a questione, impedendo così ogni forma di "ristoro" rispetto ai "tagli" più o meno legittimamente operati come già descritto.

Tale modo di operare da parte del MIUR, nonostante tutte le segnalazioni anche formali, sia dalle parti sociali che dalle istituzioni scolastiche, comporterà nella fase transitoria situazioni di soprannumerarietà di docenti dell'area di indirizzo presente nell'istituzione scolastica, parimenti costringendo la stessa a far ricorso a docenti nemmeno presenti in organico e non contemplati nel successivo triennio, frammentando e rendendo ancor più precaria la pianta organica degli Istituti.

Spiegazioni assai sommarie ed approssimative provenienti dall'amm.ne sui criteri seguiti, accrediterebbero una tesi secondo la quale detti insegnamenti sarebbero stati attribuiti facendo un'"analisi storica" rispetto a precedenti esperienze di insegnamento da parte della classi di concorso della disciplina di cui trattasi (prima inesistente), fatto peraltro non confermato da quanto effettivamente operato dalla stessa amm.ne in quanto, sempre nelle stesse tabelle di assegnazione, sono state attribuiti insegnamenti al primo anno a classi di concorso che non li avevano mai svolti prima, nemmeno in forma affine; comunque è evidente che tale modo di operare è in palese violazione dello stesso DPR 15/03/10, il cui spirito, correttamente, è quello di realizzare un "continuum" tra le discipline di indirizzo del primo biennio - secondo biennio e quinto anno.

Si sottolinea che in assenza di un eventuale Organico Funzionale o forma surrogatoria di esso, che salvaguardi le titolarità relative alle suddette classi di concorso nella fase transitoria così maldestramente gestita, il comportamento dell'Amm.ne risulta fortemente penalizzante in particolare per alcune di esse (si ribadisce nell'esempio: 35/A; 26/C - 27/C), con lesione sia dell'interesse legittimo delle Istituzioni scolastiche, sia del diritto soggettivo di molti docenti che si vedrebbero esclusi dalle proprie realtà scolastiche dove hanno titolo a permanere anche in vista delle altre discipline caratterizzanti l'indirizzo nel primo biennio unico "IT10" e del successivo triennio.

A ulteriore descrizione generale delle illegittimità e del danno recato dai decreti impugnati valga quanto il CNPI ha stigmatizzato nel proprio parere, prodotto il 26/8/2010 in ottemperanza alla richiesta in tal senso del Ministro, imposta dall'ordinanza 3363 del 19/7/10 di codesto Ecc.mo TAR Lazio

[NOSTRE SOTTOLINEATURE]:

<< IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

Il proprio parere nei seguenti termini:

PREMESSA

.....

Al primo esame, la documentazione trasmessa veniva giudicata "insufficiente", in quanto, **a fronte della possibilità di desumere le quantità orarie** da portare in deduzione dalle diverse classi di concorso, **non si evincevano né i criteri** ai quali si era attenuta l'Amministrazione nella individuazione delle materie fatte oggetto della riduzione oraria, **né i motivi** che avevano indotto la stessa Amministrazione a sottrarre ore d'insegnamento alle cosiddette **materie professionalizzanti**.

Inoltre, dalla documentazione trasmessa non era possibile rilevare i criteri che avevano orientato l'Amministrazione nella decisione di assegnare al livello regionale il compito di indicare le ore da sottrarre agli insegnamenti nelle classi maxisperimentali, e di affidare alle istituzioni scolastiche, senza alcuna previa direttiva, l'incarico di definire quali materie, tra quelle comprese in una stessa classe di concorso, dovessero essere interessate alla riduzione dell'orario d'insegnamento.....

L'Amministrazione ha trasmesso la nota prot.n.

2379 del 4 agosto 2010 che risulta generica ed elusiva sostanzialmente dei quesiti posti.

in quanto si limita a richiamare i ben noti criteri generali previsti dai citati DPR. Non esplicita altresì, forse perché non li ha considerati, i criteri didattici che hanno ispirato le scelte tra le diverse opzioni che, in molti casi erano possibili.

*Questo modo di operare appare non condivisibile in quanto **non coerente con il vincolo previsto dai citati DPR di invarianza degli ordinamenti precedenti e della conseguente salvaguardia dei piani di studio previgenti.***

.....Quanto sopra non consente al Consiglio di esprimere un parere compiutamente argomentato e motivato.

1. SULL'OGGETTO DEL PARERE

Il CNPI ritiene che i decreti interministeriali in oggetto, privi tra l'altro di protocollo e data, abbiano una propria autonomia e che di conseguenza non siano da intendere, come invece sostiene l'Amministrazione, quali "misure meramente attuative dei disposti regolamentari". Tali decreti prevedono, infatti, la riduzione del 20% del monte ore delle classi di concorso con almeno 99 ore annuali, ad invarianza di ordinamenti e di obiettivi formativi, per cui sembrano trovare la propria fonte normativa nell'art 64, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, ovvero nella "predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili"; i regolamenti, invece, dispongono la ridefinizione dei curricoli vigenti, "in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico" per cui sembrano trovare la propria "ratio" e destinazione di scopo nel comma 4 del predetto articolo di legge.

Il CNPI, con richiamo a detta distinzione, dissente pertanto dall'interpretazione che ha indotto l'Amministrazione alla decisione di non avanzare a questo Consiglio formale richiesta di parere sulla materia in esame e giunge al convincimento che i citati decreti siano da valutare sia nella loro costitutiva identità, sia per gli effetti conseguenti ad una loro eventuale attuazione.

*E' appena il caso di far notare che **la riduzione del monte orario degli insegnamenti agisce non soltanto sulla dotazione organica dei docenti, ma anche sui curricoli;** e questo in condizioni di particolare difficoltà per via dell'obbligo fatto alle scuole di proseguire l'attività didattica "secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio". Peraltro, l'ordinanza del TAR del Lazio n. 3363 del 19 Luglio 2010 non sembra motivata da rilievi di natura meramente procedurale e formale, quanto piuttosto dalla considerazione dell'incidenza che i decreti in esame finiscono con l'aver sulla offerta formativa e che per tale ragione sembrerebbe avere disposto l'acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quale organismo competente in materia. Alla luce di tali considerazioni, il CNPI decide di **esaminare detti decreti sotto l'aspetto tanto della legittimità, quanto della efficacia,** e lo fa portando particolare attenzione, per un verso, **alle disposizioni** dei decreti, per altro verso, **ai criteri** adottati dall'Amministrazione ai fini dell'individuazione delle classi di concorso da interessare alla riduzione del monte orario di insegnamento.*

2. SULLA LEGITTIMITÀ DEI DECRETI

Il CNPI ritiene che una prima fonte di illegittimità dei decreti vada individuata nella inconciliabilità esistente tra la previsione, contenuta nei regolamenti di riordino degli Istituti tecnici e professionali, di riduzione del monte ore delle lezioni nelle classi successive alle prime ed il diritto degli alunni al compimento del patto formativo formalizzato all'atto della loro iscrizione ai diversi percorsi di studio.

Inconciliabilità, questa, di significativa importanza perché rivelatrice non solo del generarsi di una sicura discontinuità educativa e formativa, ma soprattutto del vanificarsi di un progetto di studio e di vita.

La riduzione dell'orario delle lezioni appare infatti destinata ad incidere soprattutto

su talune materie caratterizzanti i diversi indirizzi degli istituti professionali e tecnici, col rischio di rendere alquanto improbabile il conseguimento di quelle competenze professionali che hanno indirizzato gli studenti nella scelta di determinati percorsi formativi. Ad essere eluso non è però il solo diritto soggettivo degli studenti. A risultare inficiata è anche l'identità culturale sia dell'istruzione tecnica che di quella professionale. Nei rispettivi regolamenti di riordino si precisa, infatti, che l'obiettivo dell'istruzione tecnica è quello "di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione tecnica superiore" e che "l'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento..." Per effetto delle disposizioni dei decreti in esame si determina pertanto un evidente paradosso, atteso che dette disposizioni, per un verso, sembrano destinate ad anticipare sotto il profilo della rimodulazione dell'orario delle lezioni il processo di riordino dell'istruzione tecnica e professionale, per altro verso, paiono contraddirne gli obiettivi e le finalità. Ed è in tale paradosso che si annida un ulteriore elemento di illegittimità, visto che i decreti interministeriali vanno oltre la "ratio" e la destinazione di scopo dell'art.64, comma 3, della citata legge n.133/08, fonte delle loro disposizioni e si pongono come elemento di disturbo del processo di riforma degli istituti tecnici e professionali, perché non ne consentono una sistematica attuazione.

3. SUI CRITERI IN ADOZIONE

E' noto che i criteri per loro natura e definizione valgono quali linee di indirizzo da individuare e declinare sulla base degli obiettivi da raggiungere. Il CNPI, nel rappresentare l'esigenza di acquisire i criteri eletti a corredo delle decisioni assunte in ordine alle disposizioni di cui ai decreti in esame, intendeva avere contezza circa l'efficacia dell'azione condotta dall'Amministrazione a salvaguardia della qualità dell'offerta formativa e del diritto degli studenti a continuare gli studi intrapresi come da patto formativo. Agli atti risulta invece una sorta di identificazione dei criteri adottati con i vincoli imposti dai citati decreti, atteso che nessun criterio discrezionale pare sia stato previamente adottato per enucleare, tra le varie classi di concorso con apporto settimanale di oltre tre ore, quelle sulle quali operare la riduzione di orario.

Inoltre, non si può ignorare, perché determinante nella valutazione negativa dei Decreti interministeriali posti al parere, che non si è previsto, come criterio generale di riferimento, di tener conto del numero e delle discipline presenti nella classe di concorso in cui si opera la riduzione dell'orario al fine di garantire il mantenimento di non meno di due ore settimanali per disciplina oggetto di valutazione scritta/orale/pratica in modo che anche queste materie abbiano la stessa tutela oraria di quelle coincidenti con la classe di concorso. Infatti, anche nei nuovi quadri orari previsti dalla riforma è garantito ad ogni disciplina un minimo di 66 ore annue pari a due ore settimanali. L'assenza di questa garanzia non solo è inaccettabile, ma pare al CNPI di dubbia legittimità.

Non convince, altresì, la decisione di affidare alle istituzioni scolastiche autonome la possibilità di determinare la diversa pesatura delle discipline all'interno della stessa classe di concorso, perché la riduzione dell'orario, sommata alla diversa articolazione del quadro orario degli insegnamenti, rischia di inficiare l'unitarietà dei percorsi di studi e di vanificare il diritto degli studenti alle pari opportunità formative.

Sarebbe stato pertanto quanto meno opportuno, soprattutto in presenza di una decisione che riguarda materie che insistono su una stessa classe di concorso, offrire indicazioni atte a garantire gli stessi standard formativi sull'intero territorio nazionale, così come sarebbe stato di sicura efficacia la predisposizione di una griglia di criteri da offrire agli istituti interessati alle massicce sperimentazioni, ai fini della rimodulazione dell'offerta

formativa; sarebbe stato inoltre certamente utile la predisposizione di un'azione di monitoraggio per verificare la congruità tra il piano dell'offerta formativa da definire in ottemperanza alle disposizioni dei decreti in esame e le competenze attese al termine dei diversi indirizzi degli istituti tecnici e professionali.

Si constata invece, anche alla luce della citata nota dell'Amministrazione del 4 agosto 2010, un intervento attento al solo contenimento della spesa e non indirizzato a tenere fermo il raccordo dei modelli organizzativi della didattica con i risultati di apprendimento. Altro aspetto non condivisibile è quello relativo alle modalità individuate per operare i tagli nei percorsi maxi-sperimentali che dimostra la mancata conoscenza da parte del MIUR dei contenuti di questi percorsi e dei loro quadri orari e rinvia al criterio della "individuazione da parte delle singole scuole, nel rispetto del POF" che crea inevitabilmente ulteriori elementi di divaricazione tra i diversi percorsi e le discipline individuate dalle scuole interessate. Al riguardo, non fornendo al CNPI i dati conoscitivi dei tagli operati e gli elementi oggettivi che dimostrino l'esistenza delle delibere dei singoli Collegi dei docenti e il quadro riepilogativo a livello di singola Direzione regionale, non si mette lo stesso Consiglio nelle condizioni di esprimere l'obbligatorio parere sugli aspetti relativi ai percorsi maxisperimentali.

CONCLUSIONI

Il CNPI ritiene che i provvedimenti in esame siano destinati a generare confusione e disorientamento nell'intera comunità scolastica.

Permane inoltre il rischio di una frammentazione dell'offerta formativa e di una gestione approssimativa dei percorsi di studio, a tutto danno degli alunni traditi nel loro diritto alla continuità educativa e costretti a patire la provvisorietà e la precarietà di provvedimenti che appaiono estranei alla funzione istituzionale della scuola ed alle attese della società civile e del mercato del lavoro.

Per tali motivi, il CNPI esprime parere contrario circa l'attuazione dei decreti in oggetto e invita l'Amministrazione a rettificare i decreti interministeriali già emanati, in assenza dell'obbligatorio parere del CNPI.>>

Il parere del CNPI soprariportato conferma l'illegittimità dedotta dai ricorrenti sotto tutti i profili evidenziati anche dal massimo organo consultivo della scuola italiana.

P. Q. M.

si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale con ogni conseguente statuizione e consequenziale effetto di legge, previa, ove occorra, remissione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 64 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 06.08.2008 n. 133 e dell'art. 17, comma 25 del D.L.1/7/2009 n. 78 convertito nella legge n. 102 del 2009 per violazione degli art. 33, 76, 97 e 117 della Costituzione.

Con riserva di ulteriori integrazioni e motivi nei modi e termini di legge.

Con ogni e più ampia salvezza e riserva anche in ordine al risarcimento dei danni.

Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e segg. del DPR n.115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al fax n. 06 97603245

Roma, lì 29 settembre 2010

Avv. Maria C. Alessandrini